



DECISIONE N. 7/2014 DEL CONSIGLIO SUPERIORE

del 5 dicembre 2014

relativa allo Statuto del personale insegnante

e recante modifica in particolare al Regime del personale insegnante
dell'Istituto Universitario Europeo (IUE)

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

vista la Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c;

visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto universitario europeo, e in particolare l'articolo 12;

vista la proposta del Presidente dell'Istituto universitario europeo di rivedere il Regime del personale insegnante;

vista la Decisione n. 6/2014 del Consiglio superiore del 5 dicembre 2014 relativa allo Statuto del personale amministrativo e recante modifica in particolare allo Statuto applicabile agli agenti permanenti e al Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto universitario europeo (IUE);

tenuto conto del Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

considerando quanto segue:

- (1) tradizionalmente l'IUE applica mutatis mutandis al proprio personale amministrativo lo Statuto dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea, recependolo nel proprio quadro normativo dopo aver apportato gli adattamenti richiesti dalla propria natura, struttura amministrativa e specificità di bilancio;
- (2) lo stesso principio di parallelismo è stato applicato nel quadro dell'ultima revisione dello Statuto dell'IUE, uniformandosi per quanto possibile alle modifiche apportate in occasione dell'ultima revisione dello Statuto dell'UE;
- (3) per ragioni di semplificazione e coerenza della politica del personale, al personale amministrativo e a quello insegnante dell'IUE dovrebbe essere garantito un pari trattamento in condizioni analoghe;
- (4) le disposizioni adottate in occasione della revisione dello Statuto applicabile agli agenti permanenti e agli altri agenti dell'IUE sono altresì introdotte nel Regime del personale insegnante, salvo diversa decisione adottata sulla base di motivi giustificati dalle specificità dei contratti e dalla natura delle mansioni del personale insegnante;

- (5) al personale insegnante dovrebbero essere garantite condizioni di impiego di elevata qualità, affinché possa coadiuvare l'IUE nella realizzazione globale della propria missione didattica e di ricerca e dotarlo delle risorse necessarie per affrontare con successo le sfide future interne ed esterne;

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Regime del personale insegnante dell'Istituto universitario europeo e le Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo sono modificati come definito rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B.

Articolo 2

I due allegati costituiscono parte integrante della presente Decisione che abroga e sostituisce la Decisione n. 10/2004 del Consiglio superiore e successive modifiche.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Fatto a Firenze, 5 dicembre 2014

Per il Consiglio superiore
Il Presidente

(firmato)
Andreas GOFAS

I. REGIME DEL PERSONALE INSEGNANTE

		<i>Articoli</i>	<i>Pagina</i>
PARTE I	CAMPO D'APPLICAZIONE		1
CAPITOLO 1	Campo d'applicazione	1 – 1 qui.	1
PARTE II	TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO PIENO		2
CAPITOLO 2	Diritti e doveri	2 - 9	2
CAPITOLO 3	Privilegi, immunità e protezione	10 - 11	6
CAPITOLO 4	Condizioni di assunzione	12 - 16	6
CAPITOLO 5	Risoluzione del contratto	17 - 19	8
CAPITOLO 6	Modalità per la concessione dei congedi	20 - 24	9
CAPITOLO 7	Retribuzione e rimborso spese	25 - 34	11
CAPITOLO 8	Sicurezza sociale		20
	Disposizioni generali	35	20
	A. Regime di sicurezza sociale dell'Istituto		20
	Malattia, maternità	36	20
	Infortuni e malattie professionali	37	22
	Invalidità, decesso e pensione d'invalidità	38 – 44 qu.	23
	Anzianità, indennità una tantum	45 – 46 bis	26
	B. Sicurezza sociale al di fuori dell'Istituto	47 – 47 bis	27
	Soccorso	48	28
	Controllo medico	49	28
CAPITOLO 9	Disposizioni generali e transitorie	50 - 51	28
CAPITOLO 9 bis	Surrogazione a favore dell'Istituto	51 bis	29
CAPITOLO 9 ter	Misure disciplinari	51 ter	30
PARTE III	PROFESSORI TITOLARI DI UN CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E PROFESSORI ASSISTENTI A TEMPO PARZIALE		30
CAPITOLO 10	Professori e professori assistenti titolari di un contratto a tempo parziale	52 - 58	30
PARTE IV	INCARICATI ALLA RICERCA, ASSISTENTI ACCADEMICI E COLLABORATORI ACCADEMICI		33
CAPITOLO 11	Incaricati alla ricerca	59 - 70	33
CAPITOLO 12	Assistenti accademici (assistenti di ricerca, assistenti d'insegnamento e assistenti di progetto)	71–74 bis	38
CAPITOLO 13	Collaboratori accademici	75–80	40
CAPITOLO 14	Associati accademici/amministrativi	81–84	41
ALLEGATO I	DENOMINAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PROFESSORI E DEI PROFESSORI ASSISTENTI	1–4	43
ALLEGATO III	PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROFESSORI A TEMPO PIENO E DEI PROFESSORI ASSISTENTI	1–7	45
ALLEGATO IV	PROCEDURA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DEI PROFESSORI A TEMPO PIENO E DEI PROFESSORI ASSISTENTI	1–7	50
ALLEGATO VII	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE E AI RIMBORSI SPESE		53

	Sezione 1 Assegni familiari	1 - 3	53
	Sezione 2 Indennità di dislocazione	4	56
	Sezione 3 Rimborso delle spese		56
		<i>Articoli</i>	<i>Pagina</i>
	A. Indennità di prima sistemazione	5	56
	B. Indennità di nuova sistemazione	6	57
	C. Spese di viaggio	7 - 8	58
	D. Spese di trasloco	9	60
	E. Indennità giornaliera	10	61
	F. Spese di missione	11–13 bis	61
	Sezione 4 Pagamento delle somme dovute	16 - 17	63
ALLEGATO VIII	MODALITÀ DEL REGIME DELLE PENSIONI		64
CAPITOLO 1	Disposizioni generali	1	64
CAPITOLO 2	(<i>p.m. sp.</i>)	-	-
CAPITOLO 3	(<i>p.m. sp.</i>)	-	-
CAPITOLO 4	Pensione di reversibilità	19 - 29	64
CAPITOLO 5	Pensioni provvisorie	30 - 33	67
CAPITOLO 6	Maggiorazioni di pensione per figli a carico	34 - 35	68
CAPITOLO 7	Sezione 1 Finanziamento del regime delle pensioni	36 - 38	68
	Sezione 2 Liquidazione delle pensioni	40 - 43	68
	Sezione 3 Pagamento delle prestazioni	45 - 46	69
ALLEGATO XIII	MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AL PERSONALE INSEGNANTE		71

II. DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AL PERSONALE INSEGNANTE E AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

TITOLO I	MEZZI DI RICORSO	1 - 2	1
TITOLO II	CONDIZIONI E PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA STABILITA A FAVORE DELL'ISTITUTO	3 - 13	2
TITOLO III	RIMBORSO STRAORDINARIO PER SPESE SCOLASTICHE ECCEZIONALI	14	6

REGIME DEL PERSONALE INSEGNANTE

PARTE I

CAMPO DI APPLICAZIONE

CAPITOLO 1

Campo di applicazione

Articolo 1¹

Il presente Regime si applica:

a) alle condizioni di cui alla parte II, ai professori e professori assistenti titolari di un contratto a tempo pieno menzionati nell'articolo 28, paragrafo 2, lettere a) e b);

Ai fini dell'applicazione del presente Regime, il termine "professore assistente" si riferisce al titolare di un contratto a tempo pieno con livello iniziale che occupa la metà del posto di una Cattedra di un Professore a tempo pieno alle condizioni definite negli articoli seguenti.

b) alle condizioni di cui alla parte III, ai professori titolari di un contratto a tempo parziale menzionati nell'articolo 28, paragrafo 2, lettere a) e b);

c) alle condizioni di cui alla parte IV, agli incaricati alla ricerca, agli assistenti accademici, ai collaboratori accademici e agli associati accademici/amministrativi assunti sulla base di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale e retribuiti in conformità con l'articolo 28, paragrafo 2, lettere c) e d).

Articolo 1 bis

Nel presente Regime, ogni riferimento a persona di sesso maschile s'intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

Articolo 1 ter

Ai sensi del presente Regime e dei relativi allegati, il Presidente dell'Istituto è l'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 1 quater

1. Nell'applicazione del presente Regime, è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Ai fini del presente Regime, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, purché siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'Allegato VII.

¹ Decisione n.1/2015 del Consiglio superiore del 6 febbraio 2015.

Articolo 1 quinquies²

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente Regime d'impiego, il principio della parità di trattamento non osta a che l'Istituto mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

PARTE II

TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO PIENO

CAPITOLO 2

Diritti e doveri

Articolo 2³

Nella presente Parte il titolare di un contratto a tempo pieno è denominato "il titolare".

1. Il titolare esercita le sue mansioni e agisce nell'esclusivo interesse dell'Istituto, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'Istituto. Egli svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva, imparziale, e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Istituto.
2. Il titolare deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione o pregiudicare la capacità di esercitare le sue mansioni.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni e salvo disposizione contraria del presente Regime, il titolare non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.
4. Il titolare che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui sopra, ne avverte immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima adotta le misure necessarie, e può segnatamente dispensare il titolare dalle responsabilità connesse a tale questione.
5. Il titolare non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'Istituto di appartenenza o ad esso collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
6. Il titolare può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Istituto per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio, o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.
7. Una decisione motivata è fornita dal Presidente dell'Istituto secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.

² Decisione n.5/2020 del Consiglio superiore del 30 giugno 2020.

³ Idem.

8. L'organo giudiziario per la risoluzione delle controversie tra l'Istituto ed il suo titolare ha competenza illimitata sulle controversie che possano avere origine dalla presente disposizione.
9. Il titolare che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Istituto, o una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei titolari di contratto dell'Istituto, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico diretto, o, se lo ritenga utile, il Presidente dell'Istituto.

Ogni informazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa per iscritto.

Lo stesso comma si applica in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di qualsiasi altra persona al servizio dell'Istituto o di un prestatario di servizi per conto dell'Istituto.

10. Il superiore gerarchico diretto che riceve le informazioni di cui al paragrafo 9 comunica immediatamente al Presidente dell'Istituto ogni elemento di prova di cui sia a conoscenza e che possa lasciar presumere l'esistenza di irregolarità di cui al paragrafo 9.
11. Il titolare non può essere penalizzato dall'Istituto per aver comunicato le informazioni di cui ai paragrafi 9 e 10, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente.
12. I paragrafi da 9 a 11 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note, o alle informazioni su qualsiasi supporto, creati o comunicati al titolare nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata, o detenuti ai fini di tale esame.

Articolo 2 bis

Il titolare deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale. L'articolo 12 bis dello Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto si applica per analogia.

Articolo 3

Il titolare deve risiedere a Firenze o in un luogo situato in prossimità di questa città.

Articolo 4⁴

Fatto salvo l'articolo 21, il titolare non può assentarsi, interrompere o sospendere le sue attività all'Istituto senza l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'Istituto. Qualunque assenza non autorizzata può comportare la perdita di una parte della retribuzione, calcolata secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio superiore.

Articolo 4 bis⁵

1. Il titolare può, in via eccezionale e su richiesta giustificata, essere collocato in aspettativa per motivi personali senza retribuzione.
2. L'aspettativa per motivi personali è disciplinata dalle norme seguenti:

⁴ Decisione n.5/2020 del Consiglio superiore del 30 giugno 2020.

⁵ Idem.

a) su richiesta motivata del titolare, è concessa dal Presidente se quest'ultimo ritiene che il provvedimento sia compatibile con gli obblighi dell'interessato verso l'Istituto;

b) durante il tempo trascorso in aspettativa, l'iscrizione del titolare al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 36 e 37 e la copertura dei relativi rischi sono sospese. Tuttavia, il titolare che dimostri di non poter essere coperto da un altro regime pubblico contro i rischi contemplati agli articoli 36 e 37 ha la possibilità di presentare richiesta, almeno un mese prima dell'inizio dell'aspettativa, di continuare a usufruire della copertura di cui ai suddetti articoli, purché versi la metà dei contributi mensili di cui all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1. Detti contributi sono calcolati in riferimento all'ultimo stipendio base percepito dal titolare;

c) al termine dell'aspettativa, il titolare ha l'obbligo di riassumere il proprio impiego.

3. Il titolare può ottenere su richiesta un'aspettativa senza assegni per motivi professionali e di ricerca.

4. L'aspettativa senza assegni per motivi professionali e di ricerca è disciplinata dalle seguenti norme:

a) durante l'aspettativa senza assegni, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 lettera b) sull'iscrizione al regime di sicurezza sociale e sui rischi coperti da tale regime,

b) al termine dell'aspettativa, il titolare deve essere reintegrato al suo incarico con lo stesso livello e può optare per una estensione di contratto pari alla durata del periodo di aspettativa senza assegni per motivi professionali e di ricerca.

Sono adottate disposizioni generali di esecuzione dell'aspettativa senza assegni per motivi professionali e di ricerca.

5. L'articolo 5 continua ad essere di applicazione durante il periodo di aspettativa per motivi personali. L'autorizzazione a norma dell'articolo 5 non è concessa al titolare che intenda esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che potrebbe determinare un'incompatibilità, effettiva o potenziale, con gli interessi legittimi dell'Istituto.

Articolo 4 ter⁶

1. Il titolare può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto.

Tale autorizzazione può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina se la misura è compatibile con l'interesse del servizio.

2. L'autorizzazione spetta di diritto nei casi seguenti:

a) per occuparsi di un figlio dell'età massima di 9 anni,

b) per occuparsi di un figlio di età compresa tra 8 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale,

c) per occuparsi di un figlio fino al compimento del 14° anno di età, quando il titolare è un genitore single,

⁶ Decisione n.5/2020 del Consiglio superiore del 30 giugno 2020.

- d) in casi particolarmente gravi, per occuparsi di un figlio fino al compimento del 14° anno di età se la riduzione dell'orario di lavoro non supera il 5 % dell'orario di lavoro normale. Nel caso in cui entrambi i genitori siano impiegati presso l'Istituto, solo uno avrà diritto a tale riduzione,
 - e) per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili,
3. L'autorità che ha il potere di nomina risponde alla domanda del membro del personale entro un termine di 60 giorni.
 4. Sono adottate disposizioni generali di esecuzione del presente articolo.

Articolo 5⁷

Il titolare che intenda esercitare un'attività esterna, anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno dell'Istituto, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'Istituto.

Il titolare informa l'autorità che ha il potere di nomina in merito a ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione alla medesima autorità in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase.

L'articolo 5 si applica a tutto il personale docente a tempo pieno soggetto al presente regime.

Articolo 6

Il titolare che desideri candidarsi a funzioni pubbliche elettive deve prima informarne il Presidente, che, previa consultazione del Consiglio accademico, può sospendere il contratto nei limiti della durata di validità dello stesso.

Articolo 7

Il Presidente dell'Istituto valuta la situazione del titolare che ha accettato un mandato pubblico, politico o elettivo. A seconda dell'importanza del mandato e gli obblighi che ne derivano per il titolare, il Presidente decide, previa consultazione del Consiglio accademico, di autorizzare il titolare a cumulare le sue funzioni nell'Istituto con il suddetto mandato o di sospendere il contratto per la durata del mandato nei limiti della durata di validità dello stesso.

Articolo 8

1. Prima dell'assunzione, il titolare è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'Istituto per certificare l'idoneità del candidato a svolgere le funzioni previste, come disposto dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del presente Regime.

L'entrata in vigore del contratto è condizionata alla presentazione all'Istituto di un tale certificato medico.

⁷ Decisione n.5/2020 del Consiglio superiore del 30 giugno 2020.

2. Il titolare deve sottoporsi a ogni esame medico prescritto dal Presidente dell'Istituto nell'interesse delle persone che lavorano presso l'Istituto o nell'interesse dell'esercizio delle funzioni del titolare.

Articolo 9

Il Consiglio superiore, previa consultazione del Consiglio accademico, può definire le modalità per la pubblicazione dei risultati dei lavori effettuati nell'ambito del programma di ricerca e insegnamento dell'Istituto.

CAPITOLO 3

Privilegi, immunità e protezione

Articolo 10

Il titolare gode dei privilegi e delle immunità stabiliti dal Protocollo allegato alla Convenzione, nei limiti e alle condizioni in esso previsti.

Articolo 11

1. L'Istituto assiste il titolare, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il titolare o i suoi familiari siano oggetto a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

2. L'Istituto risarcisce in solido il titolare dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento da parte del responsabile.

3. Nella misura in cui l'Istituto lo indennizzi, il titolare lo deve surrogare nei suoi eventuali diritti verso gli autori del danno.

CAPITOLO 4

Condizioni di assunzione

Articolo 12⁸

1. Qualunque nomina di un professore a tempo pieno deve servire esclusivamente a coprire i posti vacanti (in prosieguo denominati "cattedre") alle condizioni previste dal presente Regime.

2. Ogni cattedra dichiarata vacante dal Presidente forma oggetto di un avviso di posto vacante. L'avviso di posto vacante contiene una descrizione succinta delle funzioni e delle responsabilità, l'elenco dei titoli e dell'esperienza richiesti, nonché la classificazione della cattedra. Specifica inoltre l'eventuale intenzione del Presidente dell'Istituto di coprire il posto di un professore a tempo pieno nominando fino a due professori assistenti. Tale facoltà è limitata a non più di una cattedra per dipartimento.

3. I posti vacanti sono pubblicati secondo le norme che devono essere fissate dal Consiglio superiore. La procedura di pubblicazione dei posti vacanti e di selezione dei titolari è definita dall'Allegato III.

⁸ Decisione n.1/2015 del Consiglio superiore del 6 febbraio 2015.

4. Gli impieghi vacanti possono essere coperti in via temporanea con la nomina di titolari di contratto a tempo parziale. Le disposizioni statutarie che sono loro applicabili sono definite nella parte III del presente Regime.

5. La decisione di nominare fino a due professori assistenti su una cattedra vacante per dipartimento è reversibile. Alla scadenza del contratto delle persone nominate e alla cessazione del servizio presso l'Istituto, la cattedra divenuta vacante può essere nuovamente coperta da un professore a tempo pieno.

Non è possibile reintrodurre una Cattedra a tempo pieno per coprirlo con un professore a tempo pieno fintantoché è in servizio un professore assistente.

Articolo 13

Le candidature che figurano sulla lista definitiva stabilita dalla Commissione giudicatrice prevista dall'Allegato III sono esaminate dal Consiglio accademico, il quale raccomanda le nomine dei titolari in conformità con l'articolo 9, paragrafo 5, della Convenzione e le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della Convenzione.

Articolo 14

L'assunzione dei titolari assicura all'Istituto la collaborazione di un corpo docente dotato delle più alte qualità di competenza e integrità, senza distinzione di razza, religione o sesso. Essi devono possedere altissime qualità e godere di grande autorità nella propria disciplina ed essere atti a supervisionare, nell'ambito della propria competenza, i lavori da svolgere in seno all'Istituto.

Nessuna cattedra può essere riservata a persone provenienti da un determinato Stato membro dell'Unione europea. L'assunzione avviene su una base geografica quanto più ampia possibile.

Articolo 15

1. Il Consiglio accademico può designare, come titolare di un contratto, una persona che non ha la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea, qualora la sua presenza sia considerata particolarmente auspicabile per i lavori dell'Istituto, in special modo per lo sviluppo del programma di ricerca.

Qualora un contratto di impiego sia concluso con la persona di cui al primo comma, il Presidente dell'Istituto ha il potere di applicare in senso restrittivo alcune disposizioni del presente Regime, in particolare quelle concernenti il rimborso delle spese di viaggio relative all'entrata in servizio o alla cessazione dallo stesso o il viaggio annuale da Firenze al paese di origine e le spese di trasloco.

2. Per la nomina a titolare di un contratto, occorre possedere i seguenti requisiti:

a) salvo deroga decisa dal Consiglio superiore su proposta del Consiglio accademico, soddisfare per l'esercizio di una funzione presso l'Istituto almeno i requisiti richiesti per esercitare una funzione analoga nel proprio paese di origine;

b) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

c) salvo deroga decisa dal Consiglio superiore su proposta del Consiglio accademico, avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua dell'Unione europea.

Articolo 16

1. Il titolare è assunto dall'Istituto in base a un contratto di durata determinata, che non può essere superiore a cinque anni e inferiore a un anno.

2. Le condizioni per il rinnovo del contratto sono definite nell'Allegato IV.
3. Il contratto di assunzione è firmato dal Presidente dell'Istituto e dal titolare. Esso deve indicare:
- l'assunzione in qualità di titolare;
 - la data d'inizio e di cessazione del contratto;
 - la classificazione e il titolo della cattedra;
 - lo stipendio base;
 - gli obblighi particolari e ogni altra condizione speciale;
 - la riserva relativa alla presentazione del certificato medico richiesto dall'articolo 8;
 - che il titolare gode dei diritti garantiti dal presente Regime e dalla Convenzione, nonché dalle disposizioni adottate in applicazione di quest'ultima, e che s'impegna a rispettare gli obblighi derivanti da tutte queste disposizioni.

CAPITOLO 5

Risoluzione del contratto

Articolo 17

Il contratto del titolare si risolve, oltre che per decesso:

- a) per dimissioni volontarie accettate dal Presidente;
- b) per licenziamento nei casi di cui all'articolo 19;
- c) per scadenza del contratto al termine del periodo in esso previsto.

Articolo 18⁹

La domanda di dimissioni volontarie deve essere rivolta al Presidente per iscritto un anno prima della data desiderata per la cessazione dal servizio, salvo diverso accordo tra le parti.

La decisione sulla domanda di dimissioni è presa dal Presidente previa consultazione del Capo dipartimento o Direttore del Centro o della Scuola. Tale decisione è trasmessa dal Presidente all'interessato entro trenta giorni al massimo a decorrere dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.

In caso di accettazione, detta decisione fissa la data delle dimissioni alla data proposta dal titolare, a meno che l'interesse dell'Istituto imponga la scelta di una data successiva.

Il Presidente dell'Istituto può tuttavia respingere le dimissioni se alla data di ricezione della lettera una procedura disciplinare avverso il titolare è già in corso oppure viene iniziata nei trenta giorni seguenti.

Articolo 19

⁹ Decisione n.5/2020 del Consiglio superiore del 30 giugno 2020 e Decisione n. 11/2023 del Consiglio superiore del 9 dicembre 2023

Su proposta del Consiglio accademico, dopo aver sentito l'interessato, il Presidente dell'Istituto può licenziare un titolare che non adempia ai suoi doveri in modo adeguato o che eserciti un'attività di cui all'articolo 5 senza autorizzazione del Presidente. Se l'interessato è membro del Consiglio accademico, non partecipa al voto.

La proposta del Consiglio accademico deve essere motivata.

Il Presidente prende la decisione e la notifica all'interessato. Quest'ultimo può formulare osservazioni prima che venga adottata la decisione, entro un termine ragionevole.

CAPITOLO 6

Modalità per la concessione dei congedi

Articolo 20

L'elenco dei giorni festivi viene fissato dall'autorità che ha il potere di nomina, tenendo conto dei giorni festivi in Italia.

Articolo 21

Il titolare, d'accordo con il Presidente, può assentarsi dall'Istituto al di fuori dei periodi, fissati dalle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto di cui all'articolo 6, paragrafo, 5 lettera a), della Convenzione, durante i quali sono organizzate le attività di studio e di ricerca dell'Istituto.

Articolo 22

Oltre alle assenze di cui all'articolo 21, il titolare può ottenere, a titolo eccezionale e su sua richiesta, un congedo speciale, con modalità di concessione analoghe a quelle definite nell'Allegato V, sezione 2, dello Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto.

Articolo 23

In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 21, le donne in stato di gravidanza hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di venti settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta del parto e termina non prima di quattordici settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità o affetto da una malattia grave, la durata del congedo è di ventiquattro settimane. Ai fini della presente disposizione, per parto prematuro s'intende un parto che ha luogo prima della fine della trentaquattresima settimana di gravidanza.

Articolo 23 bis¹⁰

Il titolare ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento della retribuzione di base, di cui può usufruire nei dodici anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'autorità che ha il potere di nomina, e per i genitori di bambini colpiti da disabilità o da una malattia grave attestata dal medico di fiducia dell'Istituto. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, il titolare conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione di invalidità/il versamento di una indennità una tantum, e conserva il

¹⁰ Decisione n.5/2020 del Consiglio superiore del 30 giugno 2020.

beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. Il titolare conserva inoltre il suo posto. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto del titolare. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a orario dimezzato. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a orario dimezzato, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, il funzionario ha diritto a un'indennità di 1023,56 EUR al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a metà tempo, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 36 e 37 è interamente a carico dell'Istituto ed è calcolato sullo stipendio di base del funzionario. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a orario ridotto, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio di base integrale e lo stipendio di base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio di base effettivamente versata, il contributo del titolare si calcola secondo le stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.

L'indennità è portata a 1364,75 EUR al mese, o al 50 % di questo importo, nel caso di un lavoro a orario ridotto, per le famiglie monoparentali e per i genitori di bambini colpiti da disabilità o da una malattia grave attestata dal medico di fiducia dell'Istituto di cui al primo comma e durante i primi tre mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione.

Il congedo parentale può essere prolungato per un ulteriore periodo di sei mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al secondo comma. Per le famiglie monoparentali di cui al primo comma, il congedo parentale può essere prorogato per altri dodici mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al terzo comma.

Gli importi previsti nel presente articolo sono indicizzati in linea con le retribuzioni dell'Istituto.

Articolo 23 ter¹¹

Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un titolare è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, il titolare ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera del titolare è limitata a nove mesi.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 bis, secondo comma.

Articolo 24

1. Il titolare che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o infortunio ha diritto a un congedo di malattia.

Egli deve informare il prima possibile l'Istituto del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Egli può essere sottoposto a un controllo medico disposto dall'Istituto.

2. Il titolare può essere collocato d'ufficio in congedo in seguito a visita effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, qualora il suo stato di salute lo esiga ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora.

¹¹ Decisione n.5/2020 del Consiglio superiore del 30 giugno 2020.

3. Il titolare deve sottoporsi ogni anno a una visita medica preventiva, presso il medico di fiducia dell'Istituto oppure presso un medico di sua scelta, per verificare che sia idoneo allo svolgimento delle funzioni che gli incombono.

Nel secondo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'Istituto fino a un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'autorità che ha il potere di nomina.

4. Il titolare che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione del Presidente o di una persona da lui designata.

CAPITOLO 7

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 25

Il titolare ha diritto di percepire, alle condizioni fissate dall'Allegato VII del presente Regime, la retribuzione relativa al suo grado e scatto stipulata nel suo contratto di assunzione.

Egli non ha facoltà di rinunciare a questo diritto.

La retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

La retribuzione del titolare è espressa in euro.

Articolo 26

L'articolo 64 dello Statuto applicabile agli agenti permanenti si applica per analogia.

Articolo 27

Gli articoli 65 e 65 bis dello Statuto applicabile agli agenti permanenti si applicano per analogia.

Articolo 28¹²

1. Il contratto di assunzione specifica lo stipendio base mensile del titolare.

2. Tenuto conto delle qualifiche del titolare, lo stipendio base mensile è fissato con riferimento alla tabella degli stipendi base dell'articolo 66 dello Statuto applicabile agli agenti permanenti e dell'articolo 93 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto, sulla base delle seguenti corrispondenze:

a)

- Presidente e Segretario generale

Grado del titolare	Grado dello Statuto	Numero scatto
Presidente	Grado 14	Scatto 5*
Segretario generale	Grado 13-14	13, tutti i 5 scatti - 14 fino allo scatto 3

¹² Decisione n.1/2015 del Consiglio superiore del 6 febbraio 2015.

* Per la disposizione transitoria riguardante il Presidente in servizio al 31/12/2014 fare riferimento all'articolo 30 dell'Allegato XIII allo Statuto applicabile agli agenti permanenti.

- Professori PR 14/12

Grado del titolare	Grado dello Statuto	Numero scatto
PR 14	Grado 14	Tutti i 5 scatti
PR 13	Grado 13	Tutti i 5 scatti
PR 12	Grado 12	Tutti i 5 scatti

b)

- Professori PR 11/9

Grado del titolare	Grado dello Statuto	Numero scatto
PR 11	Grado 11	Tutti i 5 scatti
PR 10	Grado 10	Tutti i 5 scatti
PR 9	Grado 9	Tutti i 5 scatti

- Professori assistenti ASSPR7/4

Grado del titolare	Grado dello Statuto	Numero scatto
ASSPR 7	Grado 7	Tutti i 5 scatti
ASSPR 6	Grado 6	Tutti i 5 scatti
ASSPR 5	Grado 5	Tutti i 5 scatti
ASSPR 4	Grado 4	Tutti i 5 scatti

c) Incaricati alla ricerca

Grado del titolare	Grado dello Statuto	Numero scatto
CDR 6	Grado 6	Primi 3 scatti
CDR 5	Grado 5	Primi 3 scatti

CDR 4	Grado 4	Primi 3 scatti
CDR 3	Grado 3	Primi 3 scatti

d) Assistenti accademici

Grado del titolare	Grado dello Statuto	Numero scatto
ASTAC 5	Grado 5	Primi 3 scatti
ASTAC 4	Grado 4	Primi 3 scatti
ASTAC 3	Grado 3	Primi 3 scatti
ASTAC 2	Grado 2	Primi 3 scatti
ASTAC 1 a	Grado 1	Primi 3 scatti
ASTAC 1 b	GF II/6	Primi 3 scatti
ASTAC 1 c	GF I/3	Primi 3 scatti
ASTAC 1 d	GF I/2	Primi 3 scatti
ASTAC 1 e	GF I/1	Primi 3 scatti

3. Il contratto di assunzione prevede che, dopo un periodo di due anni, l'importo dello stipendio base sia aumentato all'importo immediatamente superiore.

Articolo 28 bis

1. In deroga al titolo II delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo e fatto salvo l'articolo 27 sull'applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni e pensioni, per un periodo che inizia il 1° gennaio 2015 e termina il 31 dicembre 2023, è istituita una misura a carattere temporaneo, denominata "prelievo di solidarietà", applicabile alle retribuzioni corrisposte dall'Istituto al personale amministrativo e insegnante in attività di servizio.

2. Il tasso di questo prelievo di solidarietà, applicato alla base imponibile definita nel paragrafo 3, è del 6%. Il tasso è fissato tuttavia al 7% per i titolari di grado AD 15, scatto 2, e superiore.

3. (a) La base imponibile per il prelievo di solidarietà è lo stipendio base utilizzato per il calcolo della retribuzione, previa detrazione:

(i) dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi detrazione a titolo del prelievo di solidarietà, un agente permanente del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII; e

(ii) un importo pari allo stipendio base di un agente permanente di grado ASTAC 1 a, scatto 1.

(b) Gli elementi che concorrono a determinare la base per il prelievo di solidarietà sono espressi in euro e a essi si applica il coefficiente correttore 100.

4. Il prelievo di solidarietà è riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio dell'Istituto.

Articolo 29¹³

1. I Capi di dipartimento sono designati dal Consiglio accademico, su proposta congiunta del Presidente dell'Istituto e del dipartimento interessato, per un periodo massimo di tre anni. Essi sono nominati dal Presidente dell'Istituto per un periodo di un anno, rinnovabile annualmente d'intesa con il dipartimento. L'accordo del dipartimento è considerato tacitamente concesso, a meno che questi presenti al Presidente dell'Istituto la richiesta di proporre al Consiglio accademico la designazione di un altro professore quale Capo di dipartimento.

2. Durante il primo anno in cui esercita le funzioni di Capo di dipartimento, il titolare percepisce a sua scelta,

- a) o un'indennità mensile pari al 5% dello stipendio base mensile più elevato destinato ai titolari come definito nell'articolo 28,
- b) o la proroga di un anno del suo contratto di insegnamento a tempo pieno oltre il periodo massimo di servizio di cui all'allegato IV, articolo 1, del presente regime.

3. Con decorrenza dal secondo anno in cui esercita le funzioni di Capo di dipartimento, il titolare riceve, a sua scelta e a sua richiesta,

- a) un'indennità mensile pari al 10% dello stipendio base mensile più elevato destinato ai professori come definito nell'articolo 28,
- b) oppure una proroga di un anno del contratto di insegnante a tempo pieno oltre il periodo massimo di servizio stabilito nell'Allegato IV, articolo 1, del presente Regime.

4. Con decorrenza dal terzo anno in cui esercita le funzioni di Capo di dipartimento, il titolare riceve, a sua scelta e a sua richiesta,

- a) un'indennità mensile pari al 15% dello stipendio base mensile più elevato destinato ai professori come definito nell'articolo 28,
- b) oppure una proroga di un anno del contratto di insegnante a tempo pieno oltre il periodo massimo di servizio stabilito nell'Allegato IV, articolo 1, del presente Regime, periodo eventualmente già prorogato una prima volta in applicazione dell'opzione b) del paragrafo 3.

5. Le possibilità offerte dalle opzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 possono essere utilizzate in anticipo, permettendo la nomina per un secondo e un terzo anno di un Capo di dipartimento che abbia assunto tale funzione alla fine del terzo anno del suo contratto normale.

6. Durante il periodo in cui esercita le funzioni di Direttore di programma e successivamente Direttore del Forum europeo, il titolare percepisce un'indennità mensile il cui importo è stabilito con decisione del Presidente dell'Istituto. In nessun caso tale indennità può superare il 5% dello stipendio base mensile più elevato destinato ai professori come definito nell'articolo 28. Un'indennità soggetta alla medesima

¹³ Decisione n.1/2015 del Consiglio superiore del 6 febbraio 2015 e Decisione n.5/2020 del Consiglio superiore del 30 giugno 2020.

limitazione può essere assegnata al Direttore di un centro interdisciplinare creato mediante decisione del Consiglio superiore e la cui direzione non costituisce un'attività specifica a tempo pieno.

7. La decisione n. 3/2011 del Consiglio superiore del 3 giugno 2011 che introduce compensi e indennità miranti a stimolare la partecipazione a programmi di ricerca sponsorizzati e a ricerche con finanziamenti esterni (Direttori di ricerca) e la decisione n. 1/08 del Consiglio Superiore del 6 giugno 2008 concernente l'estensione dei contratti dei Direttori dei centri e dei programmi hanno rilevanza statutaria. Sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione i professori assistenti.

8. In considerazione della loro limitata esperienza professionale, i professori assistenti non possono essere designati Capi di dipartimento.

Articolo 29 bis¹⁴

1. Ruolo del Preside delle relazioni esterne

Il Preside delle relazioni esterne coadiuva il Presidente nello sviluppo dell'Istituto proponendo e mettendo in atto la strategia di internazionalizzazione e di partenariato dell'IUE.

Il Preside delle relazioni esterne:

- a) Identifica ed esplora opportunità di sviluppi strategici con organismi di ricerca e di istruzione superiore, partner nazionali ed internazionali; e garantisce che l'attuazione di tali opportunità sia in linea con le priorità e le risorse dell'Istituto;
- b) coadiuva le unità accademiche nella strutturazione di partenariati e collaborazioni;
- c) agisce in stretta collaborazione con gli altri presidi, le unità accademiche e i servizi amministrativi dell'Istituto;
- d) redige una relazione annuale sui partenariati e le collaborazioni nell'Istituto che include un insieme di indicatori adeguati in materia.

2. Ruolo del Preside della ricerca

Il Preside della ricerca coadiuva il Presidente nello sviluppo della strategia di ricerca dell'Istituto.

Agendo in stretta collaborazione con gli altri presidi, le unità accademiche e i servizi amministrativi dell'Istituto, il Preside della ricerca:

- a) Fornisce consulenza e supporto al corpo docente e alle unità accademiche nello sviluppo delle loro attività di ricerca, e li aiuta a districarsi tra i diversi vincoli legati alla gestione di progetti di ricerca;
- b) coadiuva e facilita le interazioni interdisciplinari in linea con le priorità scientifiche dell'Istituto;
- c) incoraggia la disseminazione dei risultati della ricerca, anche a un pubblico non accademico;
- d) garantisce che la ricerca sia condotta secondo i più elevati standard di etica e integrità in stretta collaborazione con il Comitato etico dell'Istituto;

¹⁴ Decisione n.7/2022 del Consiglio superiore del 2 dicembre 2022.

- e) prepara e attua il lavoro del Consiglio di ricerca;
- f) redige una relazione annuale sulla ricerca condotta presso l'Istituto che include un insieme di indicatori adeguati in materia.

3. Ruolo del Preside degli studi post-dottorato

Il Preside degli studi post-dottorato è alla guida del programma Max Weber.

Di concerto con il Presidente dell'Istituto, il Preside degli studi post-dottorato:

- a) Stabilisce la direzione strategica globale del programma Max Weber;
- b) Dirige le sue strutture di gestione accademica ed amministrativa;
- c) garantisce la sua sana gestione finanziaria;
- d) supervisiona la formazione nella pratica accademica e incoraggia la ricerca interdisciplinare;
- e) è responsabile della sua perfetta integrazione nelle attività strategiche dell'Istituto, nonché del mantenimento di legami attivi con tutti i dipartimenti e con il programma di dottorato;
- f) redige una relazione annuale sul Programma Max Weber che include un insieme di indicatori adeguati in materia.

4. Ruolo del Preside degli studi superiori dell'Istituto

Il Preside degli studi superiori dell'Istituto ha il compito di dirigere e coordinare il programma di studi superiori coordinato.

Di concerto con il Presidente dell'Istituto, il Preside degli studi superiori dell'Istituto:

- a) coordina le attività di insegnamento e di supervisione in stretta collaborazione con i dipartimenti;
- b) rappresenta, in collaborazione con i Direttori degli studi dei dipartimenti, un punto di riferimento per i ricercatori per tutti i problemi collegati ai loro studi;
- c) assicura il legame tra i dipartimenti per tutte le questioni accademiche correlate all'insegnamento e alla supervisione;
- d) presiede il Comitato di ammissione dell'Istituto e il Comitato del programma di dottorato;
- e) redige una relazione annuale sugli studi di dottorato presso l'Istituto che include un insieme di indicatori adeguati in materia.

5. Ruolo del Preside dell'Uguaglianza, della Diversità e dell'Inclusione

Il Preside dell'Uguaglianza, della Diversità e dell'Inclusione supporta il Presidente proponendo ed attuando le politiche dell'Uguaglianza, della Diversità e dell'Inclusione dell'Istituto.

- a) identifica e promuove opportunità per migliorare i principi di uguaglianza, diversità e inclusione presso l'Istituto;

- b) supervisiona e monitora l'attuazione delle relative politiche;
- c) presiede, co-presiede, o partecipa a relativi gruppi di lavoro e commissioni;
- d) supporta tutte le unità di progetto e servizi migliorandone le relative pratiche;
- e) redige le relazioni annuali sull'uguaglianza, diversità e inclusione presso l'Istituto che include un insieme di indicatori adeguati in materia;

6. Ruolo del Preside della Formazione Esecutiva

Il Preside della Formazione Esecutiva assiste il Presidente nel coordinamento delle attività di formazione esecutiva di tutto l'Istituto. Di concerto con i vari direttori dei programmi, il Preside:

- a) consiglia il Presidente sugli orientamenti strategici relativi allo sviluppo della formazione esecutiva dell'Istituto;
- b) presiede il Comitato per la Formazione Esecutiva dell'Istituto;
- c) assicura i contatti e il coordinamento con tutte le unità accademiche per tutte le questioni correlate alla formazione esecutiva;
- d) assicura i contatti con i servizi di supporto per tutti gli aspetti relativi alla formazione esecutiva (risorse umane, bilancio, ecc.);
- e) redige una relazione annuale sulla formazione esecutiva presso l'Istituto che include un insieme di indicatori adeguati in materia.

7. Modalità di nomina dei Presidi

Il Presidente dell'Istituto sceglie, previa consultazione del Comitato esecutivo, il Preside dell'Uguaglianza, della Diversità e dell'Inclusione, il Preside delle Relazioni Esterne, il Preside della Ricerca e il Preside della Formazione Esecutiva tra i titolari a tempo pieno dell'Istituto per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili.

Il Presidente dell'Istituto sceglie, previa consultazione del Consiglio accademico, il Preside degli studi post-dottorato e il Preside degli studi superiori tra i titolari a tempo pieno dell'Istituto per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili.

Nessun titolare può occupare più di una posizione di Preside nello stesso periodo.

8. Sostituzione del Presidente dell'Istituto

I Presidi possono sostituire il Presidente dell'Istituto, su sua richiesta, conformemente alle regolamentazioni in vigore, nelle questioni inerenti al funzionamento accademico dell'Istituto, ivi inclusi la Commissione giudicatrice e i Comitati di rinnovo dei contratti.

9. Proroghe dei contratti e Annullamento dello status di Preside

Per ogni anno in cui esercitano la funzione di Preside, ai titolari impiegati a tempo pieno sarà riconosciuta la proroga di un anno del contratto a tempo pieno oltre il periodo massimo di servizio di cui all'allegato IV, articolo I, del presente regime. La durata totale del loro contratto non potrà in alcun caso superare i dodici anni.

Tutti i presidi rispondono al Presidente dell'Istituto.

Il Presidente dell'Istituto può annullare lo status di preside previa consultazione con il Comitato esecutivo, attraverso una decisione motivata, dopo aver dato alla persona interessata la possibilità di presentare osservazioni. I benefici derivanti dallo status di preside decadono in corrispondenza della data di entrata in vigore della decisione.

10. Incompatibilità

La funzione di Preside e quella di Capo di dipartimento sono incompatibili per uno stesso periodo. I Presidi non possono essere distaccati all'interno o all'esterno dell'Istituto.

11. Comitato esecutivo

I Presidi partecipano ai lavori del comitato esecutivo.

Articolo 29 ter¹⁵

Direttore di ricerca

1. I membri del personale insegnante che dedicano un notevole impegno allo sviluppo e alla gestione di ampi programmi di ricerca finanziati dall'esterno possono richiedere al Presidente dell'Istituto e al Comitato esecutivo di essere nominati Direttori di ricerca.

Il Capo di dipartimento e il Preside degli studi superiori presentano al comitato esecutivo una relazione sulle attività pedagogiche del candidato.

2. I Direttori di ricerca sono nominati dal Consiglio accademico per un periodo di due anni su proposta congiunta del Presidente dell'Istituto e del Comitato esecutivo. Secondo la stessa procedura, la nomina può essere rinnovata una o più volte.
3. Nel primo anno in cui esercita le funzioni di Direttore di ricerca il titolare riceve un'indennità mensile pari al 5% del suo stipendio base mensile.

Con decorrenza dal secondo anno in cui esercita le funzioni di Direttore di ricerca, il titolare riceve, a sua scelta e a sua richiesta:

- a) un'indennità mensile pari al 5% dello stipendio base mensile,
 - b) oppure una proroga di un anno del contratto di insegnante a tempo pieno oltre il periodo massimo di servizio stabilito nel paragrafo 4.
4. L'applicazione del paragrafo 3 non può portare ad estendere un contratto di insegnamento oltre i 12 anni.

Articolo 30

1. Alle condizioni previste all'articolo 1 dell'Allegato VII del presente Regime, gli assegni familiari comprendono:

¹⁵ Decisione n.1/2023 del Consiglio superiore del 9 giugno 2023.

- a) l'assegno di famiglia;
- b) l'assegno per figli a carico;
- c) l'indennità scolastica.

2. I titolari che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'Allegato VII.

3. L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata del Presidente dell'Istituto, adottata sulla base di documentazione medica che dimostri che il figlio in questione ha una disabilità o una malattia cronica che impone al titolare oneri gravosi.

4. Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'Allegato VII, gli assegni familiari precitati sono versati a una persona diversa dal titolare, essi sono pagati nella moneta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea. A essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese se si tratta di uno Stato all'interno dell'Unione europea o, in caso contrario, un coefficiente correttore 100.

I paragrafi 2 e 3 sono applicabili al beneficiario degli assegni familiari di cui sopra.

Articolo 31

1. Per la nascita di un figlio di un titolare viene corrisposto un assegno di 198,31 EUR alla persona che ne ha la custodia effettiva.

Lo stesso assegno viene corrisposto al titolare che adotta un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Allegato VII.

2. L'assegno spetta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi.

3. Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono entrambi al servizio dell'Istituto, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta.

Articolo 32

L'indennità di dislocazione è pari al 16% dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico ai quali il titolare ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 509,43 EUR al mese.

Articolo 33

1. In caso di decesso di un titolare, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, indipendentemente dalla durata del contratto.

In caso di decesso del beneficiario di una pensione d'invalidità, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda la pensione del defunto.

2. In caso di decesso di un titolare, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII, che vivono nel suo nucleo, l'Istituto rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo di origine del titolare.

Tuttavia, in caso di decesso del titolare durante una missione, l'Istituto rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello di origine del titolare.

Articolo 34

Il titolare ha diritto, alle condizioni fissate dalla sezione 3 dell'Allegato VII, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio, nonché delle spese sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 34bis¹⁶

I professori a tempo pieno che abbiano adempiuto a tutti i loro obblighi contrattuali e che:

- svolgano altri compiti organizzativi e didattici in qualsiasi programma di formazione esecutiva, o che
 - svolgano altre forme di insegnamento in un'unità accademica diversa da quella di appartenenza
- possono beneficiare del sistema di incentivi finanziari definito all'articolo 34b.

Articolo 34ter¹⁷

a) Il sistema di incentivi finanziari prende come riferimento le disposizioni dell'articolo 29 come segue:

- Il titolare di un contratto che svolge le mansioni aggiuntive definite all'articolo 1) fino a 2 ore al mese riceverà un'indennità mensile pari al 5% dello stipendio base più alto applicabile ai titolari di contratto come definito all'articolo 28,

- Il titolare di un contratto che svolge le mansioni aggiuntive di cui all'articolo 1) fino a 4 ore al mese riceverà un'indennità mensile pari al 10% dello stipendio base più alto applicabile ai titolari di contratto come definito nell'articolo 28,

- Il titolare di un contratto che svolga le mansioni aggiuntive di cui all'articolo 1) fino a 6 ore al mese riceverà un'indennità mensile pari al 15% dello stipendio base più alto applicabile ai titolari di contratto come definito all'articolo 28,

b) L'indennità può essere assegnata per più mesi nel caso in cui il numero di ore sia superiore a 6 in uno o più mesi.

c) All'inizio di ogni anno solare il sistema sarà comunicato in modo trasparente alla comunità accademica dell'Istituto elencando il valore minimo orario netto aggiornato per ora.

Articolo 34quater¹⁸

È il Presidente a decidere di riconoscere il diritto a ricevere incentivi finanziari, sulla base di una proposta presentata dal Preside competente.

¹⁶ Decisione n. 6/2022 del Consiglio superiore del 2 dicembre 2022.

¹⁷ Decisione n. 6/2022 del consiglio superiore del 2 dicembre 2022.

¹⁸ Decisione n. 6/2022 del consiglio superiore del 2 dicembre 2022.

CAPITOLO 8

Sicurezza sociale

Disposizioni generali

Articolo 35

1. Alle condizioni previste dal presente capitolo, l'Istituto copre il titolare contro i rischi di malattia, maternità, infortunio, invalidità, decesso, vecchiaia e cessazione dal servizio. La responsabilità dell'Istituto è limitata dalle opzioni di cui al paragrafo 2.

2. All'atto della firma del primo contratto, il titolare deve optare per iscritto per una delle due formule seguenti:

- a) il regime di sicurezza sociale dell'Istituto coperto dagli articoli da 36 a 46; oppure
- b) ai sensi dell'articolo 47, un regime nazionale di sicurezza sociale, un altro regime equipollente o un'assicurazione privata.

Questa opzione può riferirsi a uno o più dei rischi coperti dagli articoli da 36 a 46. I rischi esclusi da tale opzione sono coperti dal regime di sicurezza sociale dell'Istituto.

Il passaggio da un'opzione all'altra durante il servizio presso l'Istituto può essere accordato solo mediante decisione del Presidente dell'Istituto, in accordo con il presidente del Consiglio superiore, in casi eccezionali debitamente giustificati.

A. Regime di sicurezza sociale dell'Istituto

Articolo 36¹⁹

Malattia, maternità

1. Nei limiti dell'80% delle spese sostenute e in base alle regolamentazioni stabilite di comune accordo dalle istituzioni europee previste all'articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, applicabile per analogia, il titolare, il coniuge – se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamento – i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all'85% per le seguenti prestazioni: visite e consulti, interventi chirurgici, ricovero ospedaliero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale e altre malattie riconosciute di analoga gravità dal Presidente dell'Istituto, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto.

I rimborsi al 100% non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'articolo 37.

Il partner non sposato di un membro del personale insegnante è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia, purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'Allegato VII.

¹⁹ Decisione n.8/2015 del Consiglio superiore del 4 dicembre 2015.

2. Per coprire i rischi di cui al paragrafo 1, l'Istituto può affiliare i titolari a un regime di assicurazione esistente, concludendo un accordo con i responsabili di detto regime.

3. Se l'affiliazione citata al paragrafo 2 non è possibile, il Consiglio superiore adotta le misure necessarie per coprire i rischi di cui al paragrafo 1.

4. Un terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del titolare; la sua quota non può tuttavia superare il 2% dello stipendio base.

5. Qualora dimostri di non poter essere coperto da altro regime pubblico di sicurezza sociale, il titolare continua a beneficiare del regime di malattia per un periodo massimo di 60 giorni dopo la risoluzione del suo contratto o nel periodo durante il quale egli sia colpito da malattia grave o prolungata contratta durante il tempo del servizio.

Il contributo di cui al suddetto paragrafo è calcolato sull'ultimo stipendio base del titolare, a carico del quale è posta la metà del contributo.

6. Il coniuge divorziato di un titolare, il figlio non più a carico nonché la persona non più assimilata a figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII del presente Regime, i quali dimostrino di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'affiliato attraverso il quale beneficiavano di tali rimborsi; questa copertura non dà luogo alla riscossione di un contributo. Il periodo di un anno decorre dalla data alla quale il divorzio diviene definitivo, o a partire dalla perdita della qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico.

7. Se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile o della pensione d'invalidità dell'agente permanente, l'autorità che ha il potere di nomina concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia dell'interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1.

8. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o che può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per sé stesso o per una delle persone assicurate per il suo tramite.

Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie dell'Istituto.

Articolo 37

Infortunati e malattie professionali

1. Alle condizioni analoghe a quelle fissate dalla regolamentazione adottata di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, il titolare è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,5% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

2. Le prestazioni garantite sono le seguenti:

a) in caso di decesso:

Versamento alle persone sotto indicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio:

- al coniuge e ai figli del titolare deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile al titolare; l'importo da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25% del capitale di cui sopra;

- in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al titolare;

- in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al titolare;

- in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all'Istituto;

b) in caso di invalidità permanente totale:

Versamento al titolare di un capitale pari a otto volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio;

c) in caso di invalidità permanente parziale:

Versamento al titolare di una parte dell'indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1.

Alle condizioni fissate da questa regolamentazione, ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia.

Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste nell'articolo 38.

3. Sono inoltre coperte, alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1, le spese mediche, farmaceutiche, di ricovero ospedaliero, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggi, ortopedia, clinica e trasporto, nonché tutte le spese analoghe rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato soltanto dopo esaurimento e a complemento dei rimborsi che il titolare abbia ricevuto in applicazione dell'articolo 36 o, se del caso, dell'articolo 44.

Articolo 38

Invalidità, decesso

Il titolare è coperto, alle seguenti condizioni, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto del titolare a norma delle disposizioni del presente Regime.

Tuttavia, le prestazioni e le garanzie di cui alla presente sezione possono essere mantenute nel caso del titolare che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 bis, è in aspettativa per motivi personali, purché:

- ne sia fatta richiesta almeno un mese prima dell'inizio dell'aspettativa per motivi personali;

- il titolare versi mensilmente un contributo pari al tasso di cui all'articolo 44 quater, calcolato sull'ultimo stipendio base del titolare.

Articolo 39

Pensione d'invalidità

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, dell'Allegato VIII del presente Regime, il titolare colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'Istituto beneficia di una pensione d'invalidità il cui importo è fissato come segue:

- se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d'invalidità è fissata al 70% dell'ultimo stipendio base del titolare;

- se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità, calcolata sull'ultimo stipendio base del titolare, è pari al 2% per ciascun anno compreso tra la data di entrata in servizio del titolare e la data alla quale raggiunge l'età di 65 anni; tale tasso è maggiorato del 25% dell'importo dei diritti alla pensione di anzianità acquisiti al servizio dell'Istituto all'età di 60 anni da un agente assunto alla stessa età e con lo stesso stipendio base, senza che il totale possa superare il 70% dell'ultimo stipendio base.

La pensione d'invalidità non può essere inferiore al 120% del minimo vitale definito dall'articolo 6 dell'Allegato VIII allo Statuto.

Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dal titolare, il Presidente dell'Istituto può decidere che il titolare percepisca soltanto l'indennità prevista all'articolo 45.

Al titolare beneficiario di una pensione d'invalidità si applicano le disposizioni dell'articolo 42, secondo comma.

1 bis. Il beneficiario di una pensione d'invalidità può esercitare un'attività professionale retribuita solo a condizione di esservi stato preventivamente autorizzato dall'autorità che ha il potere di nomina. In tal caso, la parte di retribuzione che, cumulata con la pensione d'invalidità, supera l'importo dell'ultima retribuzione globale percepita in attività di servizio, stabilita sulla base della griglia degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale la pensione deve essere liquidata, è detratta da tale pensione.

L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti e a comunicare ogni elemento che possa modificare i suoi diritti alla pensione.

2. Lo stato di invalidità è determinato dalla Commissione medica di cui all'articolo 49.

3. Il diritto alla pensione d'invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo alla constatazione della definitiva inabilità del titolare all'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Presidente dell'Istituto può esigere, in qualsiasi momento, la prova che il beneficiario di una pensione d'invalidità si trovi ancora nelle condizioni richieste per percepire detta pensione.

La Commissione medica, se constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, ne informa il Presidente dell'Istituto, il quale decide la cessazione del diritto alla pensione.

Se tale constatazione viene effettuata:

- durante la durata prevista del contratto, il titolare ha diritto a percepire la pensione fino alla data della scadenza di tale contratto;

- dopo la fine della durata prevista del contratto, il rapporto contrattuale tra l'Istituto e l'interessato è considerato concluso.

Articolo 40

Gli aventi diritto di un titolare deceduto beneficiano, così come definito nel capitolo 4 dell'Allegato VIII, di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 41 a 44 del presente Regime.

Articolo 41

Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, se del caso, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico del titolare deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 33.

Articolo 42

Il coniuge superstite di un titolare beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'Allegato VIII del presente Regime, di una pensione di reversibilità, il cui ammontare è pari al 35% dell'ultimo stipendio base mensile percepito dal titolare e non può essere inferiore al minimo vitale definito dall'articolo 6 dell'Allegato VIII allo Statuto.

Tale importo non può essere inferiore al 42% dell'ultimo stipendio base del titolare quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze di cui all'articolo 39, paragrafo 1, primo trattino.

Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'Allegato VII, sezione 1, agli assegni familiari di cui all'articolo 30. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'assegno di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 43

Quando un titolare o un beneficiario di una pensione d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII, al momento del decesso, hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 21 dell'Allegato VIII.

In caso di decesso o di nuovo matrimonio del coniuge beneficiario di una pensione di reversibilità, lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino le medesime condizioni.

Nel caso di decesso di un titolare o beneficiario di pensione d'invalidità senza che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, i figli risultanti a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII hanno diritto, alle condizioni di cui all'articolo 21 dell'Allegato VIII, a una pensione di orfano; tale pensione è tuttavia fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo.

La pensione di orfano delle persone assimilate a figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'Allegato VII, non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

In caso di adozione, il decesso del genitore naturale, a cui si è sostituito il genitore adottivo, non può dar luogo al beneficio di una pensione di orfano.

L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'Allegato VII del presente Regime.

Il beneficiario di una pensione di orfano non può ricevere più di una pensione di questo genere nel quadro del regime dell'Istituto. Qualora avesse diritto a più pensioni, gli sarà versata quella d'importo più elevato.

Articolo 44

In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capitolo 4 dell'Allegato VIII.

Articolo 44 bis

1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto a una pensione di reversibilità, il totale delle pensioni di reversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione di un importo pari al risultato del calcolo dell'imposta effettuato secondo le regole del titolo II delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute al coniuge superstite e ad altri aventi diritto, non può superare:

a) in caso di decesso di un titolare, l'importo della retribuzione cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all'interessato e detrazione di un importo pari al risultato del calcolo dell'imposta effettuato secondo le regole sopra indicate e delle altre trattenute obbligatorie;

b) in caso di decesso di un ex titolare beneficiario di una pensione d'invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera a).

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttivi eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.

3. L'importo massimo definito nelle lettere a) e b) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto a una pensione di reversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.

Agli importi risultanti da tale ripartizione si applicano le disposizioni dell'articolo 45 dell'Allegato VIII.

Articolo 44 ter

1. Alle pensioni d'invalidità e di reversibilità non si applica alcun coefficiente correttore. Ai diritti alle pensioni d'invalidità e di reversibilità acquisiti prima del 1° gennaio 2015 si applica il coefficiente correttore di cui all'articolo 26.

2. Qualora il Presidente dell'Istituto, applicando l'articolo 26, paragrafo 1, decida di attualizzare le retribuzioni, la medesima attualizzazione si applicherà anche alle pensioni esistenti.

Articolo 44 quater

1. I titolari contribuiscono per un terzo al finanziamento dei rischi di cui agli articoli da 38 a 44. Il contributo di ogni titolare è pari allo 0,75% del proprio stipendio base.

2. Qualora venisse effettuata una valutazione attuariale da uno o più esperti qualificati su richiesta del Consiglio superiore, dalla quale risulti che l'ammontare del contributo dei titolari è insufficiente ad assicurare il finanziamento di un terzo delle prestazioni previste dagli articoli da 38 a 44, il Consiglio superiore stabilisce le modifiche da apportare all'aliquota dei contributi.

Articolo 45

Anzianità, indennità una tantum

1. I titolari hanno diritto a ricevere dall'Istituto un contributo al proprio regime previdenziale di vecchiaia che sia conforme a standard adeguati e variabile in funzione della durata del servizio. Esso sarà versato sotto forma di indennità una tantum al momento della conclusione del servizio da parte del titolare.
2. I titolari contribuiscono per un terzo al finanziamento del contributo dell'Istituto. Il loro contributo è pari al 9,5% dello stipendio base e viene detratto mensilmente dallo stipendio.
3. Il presente articolo non è applicabile se il titolare è beneficiario di una pensione d'invalidità ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 46

L'indennità una tantum è così calcolata:

1. l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate sullo stipendio base ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, maggiorato degli interessi composti al tasso del 3,1% annuo. Tale tasso è rivisto conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'Allegato XII dello Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto.
2. Un importo corrispondente al doppio degli importi indicati nell'articolo 45, paragrafo 2, durante il periodo del servizio. I periodi di cui all'articolo 38, terzo comma, secondo trattino, non sono presi in considerazione per il calcolo dei pagamenti da eseguire ai sensi del presente paragrafo.
3. Qualora venisse effettuata una valutazione attuariale da uno o da più esperti qualificati su richiesta del Consiglio superiore, dalla quale risulti che l'indennità una tantum è insufficiente a soddisfare gli standard di cui all'articolo 45, paragrafo 1, il Consiglio superiore stabilisce le modifiche da apportare all'aliquota dei contributi dell'Istituto e dei titolari.
4. Se il titolare è nominato agente permanente o di altra natura dell'Istituto, non beneficia dei versamenti previsti dal presente articolo.

Il periodo di servizio prestato in qualità di titolare viene preso in considerazione per il computo delle annualità della pensione di anzianità, alle condizioni previste dall'Allegato VIII dello Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto.

Articolo 46 bis

Qualora il titolare non fosse stato iscritto a un regime di sicurezza sociale prima di entrare in servizio all'Istituto, l'Istituto, previa richiesta, all'atto della cessazione dal servizio può effettuare i versamenti necessari per la costituzione dei diritti alla pensione, in sua vece, a un regime di pensione o di assicurazione per il periodo corrispondente alla durata effettiva del servizio presso l'Istituto. Tali versamenti non possono superare l'importo lordo derivante dall'applicazione dell'articolo 45.

Il presente articolo non si applica qualora il titolare percepisca una pensione d'invalidità ai sensi dell'articolo 39.

B. Sicurezza sociale al di fuori dell'Istituto

Articolo 47

Se il titolare, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera b), opta per un regime di sicurezza sociale diverso da quello dell'Istituto, si applicano le seguenti regole:

1. Se l'opzione si riferisce ai rischi di malattia e di maternità, l'articolo 36 non si applica al titolare, al coniuge, ai figli né alle altre persone a carico. In tal caso, i contributi saranno pagati dall'Istituto nel

limite dell'importo massimo delle quote del datore di lavoro implicitamente previste dall'articolo 36, paragrafo 4, e determinate in funzione dello stipendio base del titolare.

2. Se l'opzione si riferisce ai rischi di infortunio e di malattia professionale, l'articolo 37 non si applica al titolare né agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2. In tal caso, i contributi saranno pagati dall'Istituto fino a concorrenza dell'importo massimo previsto dall'applicazione dell'articolo 37.

3. Se l'opzione si riferisce ai rischi d'invalidità, decesso e vecchiaia, gli articoli da 38 a 46 non si applicano al titolare né ai suoi aventi diritto. In tal caso l'Istituto, entro i limiti dell'importo del contributo di sua spettanza ai sensi dell'applicazione degli articoli 44 quater, paragrafo 1 e 45, paragrafo 2, verserà:

- i contributi, qualora il titolare mantenga l'iscrizione a un regime nazionale di sicurezza sociale;
- oppure il contributo a un altro regime di sicurezza sociale;
- oppure i premi per un'assicurazione privata.

4. Se l'opzione si riferisce a tutti i rischi di cui agli articoli da 36 a 46, tali articoli non si applicano al titolare, al coniuge, ai figli, né alle altre persone a carico, né ai suoi aventi diritto. In tal caso, saranno applicabili le disposizioni relative ai versamenti a carico dell'Istituto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di cui sopra.

Articolo 47 bis

Il pagamento delle prestazioni previste dagli articoli da 38 a 47 è a carico del bilancio dell'Istituto. Gli Stati contraenti garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento dell'Istituto.

Articolo 48

Soccorso

Il Presidente dell'Istituto può concedere doni, prestiti o anticipazioni a un titolare o agli aventi diritto di un titolare deceduto che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di una disabilità o una malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare.

Articolo 49

Controllo medico

1. La Commissione medica è composta da tre medici designati:

- il primo dall'Istituto;
- il secondo dall'interessato;
- il terzo d'intesa tra i due medici suddetti.

In caso di carenza del titolare interessato, un medico è assegnato d'ufficio dal presidente dell'istanza giurisdizionale chiamata a dirimere le controversie tra l'Istituto e il suo personale.

Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene assegnato d'ufficio dal presidente dell'istanza giurisdizionale chiamata a dirimere le controversie tra l'Istituto e il suo personale, su iniziativa di una delle due parti.

2. Le spese per i lavori della Commissione medica sono a carico dell'Istituto.

Qualora il medico designato dall'interessato risieda fuori Firenze, il supplemento d'onorario conseguente a tale designazione è a carico dell'interessato.

3. Il titolare può sottoporre alla Commissione medica qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o di altri medici che ha ritenuto opportuno consultare.

Le conclusioni della Commissione medica sono trasmesse al Presidente dell'Istituto e all'interessato.

I lavori della Commissione medica sono segreti.

CAPITOLO 9

Disposizioni generali e transitorie

Articolo 50

Ripetizione dell'indebito

Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.

La richiesta di ripetizione deve essere presentata entro cinque anni dalla data in cui la somma è stata pagata. Tale termine non è opponibile all'autorità che ha il potere di nomina quando questa è in grado di stabilire che l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione, al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.

Articolo 51

Il pagamento degli stipendi, indennità, contributi e prestazioni previsti dal presente Regime è a carico del bilancio dell'Istituto. Gli Stati contraenti garantiscono collettivamente il pagamento di tali importi in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.

CAPITOLO 9 bis

Surrogazione a favore dell'Istituto

Articolo 51 bis

1. Quando la causa del decesso, di un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente Regime è imputabile a un terzo, l'Istituto, nei limiti degli obblighi statuari che gli incombono in seguito all'evento dannoso, si surroga di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.

2. Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:

- la retribuzione che continua a essere versata al titolare, in conformità dell'articolo 24, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;
- i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 33 in seguito al decesso di un titolare;

- le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 36 e 37 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e infortunio;
 - l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 33;
 - il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, dell'Allegato VII, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;
 - il versamento di pensioni d'invalidità effettuato in seguito a un infortunio o a una malattia che ponga il titolare nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;
 - il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso del titolare o dell'ex titolare oppure al decesso del coniuge non titolare di un titolare o di un ex titolare beneficiario di una pensione d'invalidità;
 - il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un titolare o di un ex titolare quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisce di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore o della persona da cui era dipendente.
3. Tuttavia, la surrogazione dell'Istituto non si estende al diritto a indennizzo relativo a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 37.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte dell'Istituto.

CAPITOLO 9 ter²⁰

MISURE DISCIPLINARI

Articolo 51 ter²¹

1. Qualsiasi mancanza agli obblighi a cui il titolare è soggetto ai sensi delle presenti disposizioni, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.
2. Qualora constati l'esistenza di prove del mancato adempimento dei propri obblighi da parte di un titolare, il Presidente dell'Istituto può avviare delle indagini amministrative. Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell'autorità che ha il potere di nomina, quest'ultima può avviare un'indagine formale al fine di verificare l'esistenza di tale mancanza.
3. L'autorità che ha il potere di nomina adotta le disposizioni di esecuzione relative alle procedure disciplinari e alle indagini amministrative.
4. L'articolo 51b si applica a tutto il personale insegnante a tempo pieno soggetto al presente regime.

²⁰ Decisione n.5/2020 del Consiglio superiore del 30 giugno 2020.

²¹ Idem.

PARTE III
PROFESSORI TITOLARI DI UN CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E PROFESSORI ASSISTENTI A TEMPO PARZIALE²²

CAPITOLO 10

Professori e professori assistenti titolari di un contratto a tempo parziale

Articolo 52

Il titolare di un contratto da professore e da professore assistente a tempo parziale, chiamato nella presente parte “titolare a tempo parziale”, è designato dal Comitato Esecutivo in conformità dell’articolo 9, della Convenzione e delle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell’Istituto previste dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della Convenzione.

Articolo 52 bis

La durata minima del contratto per un periodo unico di un titolare a tempo parziale è di un mese.

Articolo 53

Il contratto di assunzione è firmato dal Presidente dell’Istituto e dall’interessato. Esso indica:

- l’assunzione in qualità di titolare a tempo parziale;
- il titolo dell’impiego e le attività dell’incarico part-time affidato all’interessato;
- la data di inizio e fine del rapporto contrattuale;
- il livello contrattuale, la percentuale di ore di lavoro mensili, espressa in trentesimi;
- il luogo di lavoro del titolare a tempo parziale;
- che il titolare a tempo parziale gode dei diritti garantiti dal presente Regime e dalla Convenzione, nonché dalle disposizioni adottate in applicazione di quest’ultima, e che rispetta gli obblighi derivanti da tutte queste disposizioni;
- gli obblighi particolari e ogni altra condizione speciale.

Articolo 54

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale specifica uno dei livelli indicati nella tabella alle lettere a) e b) dell’articolo 28, paragrafo 2, come base di calcolo della retribuzione del titolare a tempo parziale. Essa è calcolata per giornata ed è pari a un trentesimo dell’importo in questione.

Tale retribuzione è pagata dal primo all’ultimo giorno del contratto del titolare a tempo parziale. La retribuzione è espressa in euro.

2. Il titolare a tempo parziale non ha facoltà di rinunciare alla retribuzione cui ha diritto.
3. L’articolo 26 è applicabile alla retribuzione dei titolari a tempo parziale.
4. Le disposizioni dell’articolo 28 bis si applicano *mutatis mutandis*.

²² Decisione n.2/2021 del Consiglio superiore del 23 giugno 2021.

Articolo 55

Il titolare a tempo parziale di almeno quindici/trentesimi e con posto di lavoro a Firenze ha diritto al rimborso delle spese di viaggio tra il luogo di provenienza e Firenze.

Il rimborso delle spese di viaggio deve essere autorizzato da un ordinativo di missione alle condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dell'Allegato VII.

Articolo 56

1. Il titolare a tempo parziale è assicurato dall'Istituto contro gli eventuali infortuni che si dovessero verificare nel corso degli spostamenti e durante il soggiorno a Firenze.

2. Quando la causa del decesso o di un infortunio di cui è vittima un titolare a tempo parziale è imputabile a un terzo, l'Istituto, nei limiti degli obblighi statutari in seguito all'evento dannoso, si surroga di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.

Tuttavia, la surrogazione dell'Istituto non si estende ai diritti a indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico e le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione del paragrafo precedente.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte dell'Istituto.

4. Coperture straordinarie dell'assicurazione sanitaria stipulate dall'Istituto saranno garantite ai titolari dei contratti a tempo parziale a seconda dei singoli casi, laddove non sia prevista copertura sanitaria totale o parziale da un sistema sanitario nazionale o altri enti equivalenti. In questi casi, è richiesto il certificato medico così come previsto dall'articolo 8 fornito dal medico del lavoro dell'Istituto o da un medico scelto dal titolare del contratto a tempo parziale.

Articolo 57²³

Sono inoltre applicabili ai titolari a tempo parziale le seguenti disposizioni del presente Regime:

- capitolo 2: articoli 2 e 2 bis su Diritti e Obblighi;
- capitolo 3: tutti gli articoli su Privilegi, Immunità e Protezione;
- capitolo 4: articoli 14 e 15 su Condizioni di Assunzione;
- capitolo 5: tutti gli articoli su Risoluzione del Contratto;
- capitolo: articolo 23 sul diritto al congedo di maternità;
- capitolo 9: tutti gli articoli. su Disposizioni Generali e Transitorie;
- capitolo 9 ter: l'articolo unico sulle misure disciplinari.

Articolo 58

²³ Decisione n.11/2023 del Consiglio superiore dell'1 dicembre 2023.

Oltre alle disposizioni dell'articolo 57, sono altresì applicabili ai titolari di un contratto a tempo parziale, assunti per un periodo continuativo di almeno due mesi durante i quali esplicano le loro funzioni a tempo pieno e non ricevono più alcuna retribuzione o indennità dalla(e) loro organizzazione(i) di origine, le seguenti disposizioni:

- capitolo 7: articoli 30 su assegni famigliari e 32 sull'indennità di dislocazione;
- capitolo 8: articolo 47, paragrafo 3, primo e secondo trattino, a richiesta dell'organizzazione di origine di detti titolari.

PARTE IV
INCARICATI ALLA RICERCA, ASSISTENTI ACCADEMICI E COLLABORATORI
ACCADEMICI

CAPITOLO 11

Incaricati alla ricerca

Articolo 59

Ai fini del presente capitolo, è considerato incaricato alla ricerca o incaricato alla ricerca confermato il titolare assunto sulla base di un contratto non permanente, entro i limiti previsti dall'articolo 61, allo scopo di esercitare funzioni di alto livello accademico.

Le disposizioni specifiche e le disposizioni del presente Regime o delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo applicabili agli incaricati alla ricerca sono definite nel presente capitolo.

Articolo 60

1. L'incaricato alla ricerca è assunto dal Presidente dell'Istituto con un contratto a tempo determinato. Il contratto di assunzione è firmato dal Presidente e dall'interessato. Esso porta obbligatoriamente l'indicazione dell'assunzione in qualità di incaricato alla ricerca o incaricato alla ricerca confermato, nonché delle mansioni affidategli nel quadro dell'attività accademica.

2. La funzione principale dell'incaricato alla ricerca consiste nel portare a termine in modo autonomo i lavori di ricerca; a tale scopo egli deve aver conseguito un dottorato.

Articolo 61²⁴

1. L'incaricato alla ricerca è nominato su proposta del capo dell'unità accademica (Dipartimento o Centro) che gestisce il progetto di ricerca, in ottemperanza all'articolo 9 della Convenzione e alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della Convenzione.

2. La durata del contratto iniziale di un incaricato alla ricerca non può essere superiore a tre anni.

3. L'incaricato alla ricerca assunto con un contratto di almeno un anno effettua un periodo di prova di nove mesi. Si applicano le modalità previste all'articolo 84 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto Universitario Europeo. L'articolo 58 dello Statuto del personale permanente va inteso come riferito all'articolo 23 del Regime del personale insegnante e il Comitato paritetico dei rapporti a un comitato consultivo analogo a quello previsto per il personale amministrativo, la cui composizione sarà definita dal Presidente dell'Istituto.

3. La durata cumulativa del periodo di servizio nell'Istituto di un incaricato alla ricerca non può essere superiore a cinque anni.

4. Gli ex titolari di un contratto di incaricato alla ricerca, che hanno già completato i cinque anni di contratto, sono eleggibili a un posto dello stesso genere solo al termine di un periodo di almeno tre anni dal loro più recente impiego presso l'Istituto.

²⁴ Decisione n.8/2015 del Consiglio superiore del 4 dicembre 2015.

Articolo 62²⁵

Il contratto di assunzione indica obbligatoriamente:

- l'assunzione in qualità di incaricato alla ricerca;
- le mansioni affidate all'interessato;
- lo stipendio base della persona interessata; qualora tale stipendio sia uno di quelli che figurano nella prima riga dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera c), la persona interessata avrà diritto alla denominazione "incaricato alla ricerca confermato";
- la data d'inizio e di cessazione del contratto nonché del periodo di prova (laddove applicabile);
- la percentuale di tempo lavorato nel mese, espressa in trentesimi, essendo trenta trentesimi equivalenti a un lavoro a tempo pieno nel mese considerato;
- la durata dell'attività accademica alla quale si contribuisce;
- il luogo di assunzione del titolare;
- che il titolare gode dei diritti garantiti dal presente Regime e dalla Convenzione, nonché dalle disposizioni adottate in applicazione di quest'ultima, e che s'impegna a rispettare gli obblighi derivanti da tutte queste disposizioni;
- gli obblighi particolari e ogni altra condizione speciale;
- una disposizione flessibile relativa alla presentazione del certificato medico richiesto dall'articolo 8 che specifichi che tale certificato può essere fornito dal medico di fiducia dell'Istituto o da un medico scelto dal candidato nel proprio paese di origine e approvato dall'Istituto;
- le informazioni relative ai rischi di sicurezza sociale che non sono coperti dall'Istituto.

Articolo 62 bis²⁶

La durata normale del lavoro di un incaricato alla ricerca è compresa tra le 40 e le 42 ore, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dal Presidente dell'Istituto. Il Presidente può introdurre modalità di orario di lavoro flessibile.

Articolo 62 ter²⁷

1. Gli incaricati di ricerca hanno diritto ad un congedo annuale di due giorni lavorativi per mese intero di servizio (ossia ventiquattro giorni lavorativi per anno civile intero).

²⁵ Decisione n.8/2015 del Consiglio superiore del 4 dicembre 2015.

²⁶ Idem.

²⁷ Decisione n.5/2020 del Consiglio superiore del 30 giugno 2020.

Un incaricato di ricerca può ottenere, a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario, a condizioni analoghe a quelle previste nell'allegato V, sezione 2, dello Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 70.

Gli articoli 23 bis e 23 ter del Capitolo 6 relativi al congedo parentale o familiare si applicano per analogia agli incaricati di ricerca in possesso di un contratto iniziale di almeno dodici mesi di servizio a tempo pieno (trenta trentesimi) ai sensi dell'articolo 70.

Quando il rinnovo di contratto di un incaricato alla ricerca porta ad estendere il suo servizio a tempo pieno oltre i dodici mesi, le disposizioni del precedente paragrafo si applicano a partire dal tredicesimo mese.

Durante il congedo parentale o familiare l'incaricato alla ricerca conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, l'acquisizione dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva del servizio, e il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. L'incaricato alla ricerca conserva inoltre il suo posto. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'incaricato alla ricerca.

L'articolo 60, primo capoverso, nonché gli articoli 1, 3, il primo capoverso dell'articolo 4 e dell'articolo 5 dell'allegato V, sezione 1 (Congedo ordinario) dello Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto si applicano *mutatis mutandis* agli incaricati alla ricerca.

Il congedo ordinario dell'incaricato alla ricerca con contratto a orario parziale è ridotto proporzionalmente.

In tal caso un mese intero di servizio sarà espresso in trentesimi, essendo trenta trentesimi equivalenti a un lavoro a tempo pieno nel mese considerato, e il congedo è calcolato pro rata sui mesi lavorati.

Articolo 62 quater²⁸

L'incaricato alla ricerca è tenuto a effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro. Se motivato dalle necessità di servizio e previa autorizzazione del Capo di dipartimento/centro/programma, l'incaricato alla ricerca può, in via eccezionale, essere tenuto a lavorare nel fine settimana o in un giorno festivo.

Le ore di lavoro straordinario prestate dagli incaricati alla ricerca in suddetti casi eccezionali durante il fine settimana o nei giorni festivi danno diritto a un riposo compensativo ma non al versamento di una retribuzione.

Articolo 63

1. Lo stipendio di base è stabilito, tenuto conto della qualifica, dell'esperienza e dell'età del titolare, in base alle tabelle di cui all'articolo 28.

L'articolo 28, paragrafo 3, è applicabile al contratto di assunzione dell'incaricato alla ricerca.

Lo stipendio mensile dell'incaricato alla ricerca è uguale a tale stipendio base moltiplicato per il rapporto tra il numero di trentesimi che figurano nel contratto e trenta.

Il lavoro a tempo parziale non può avere durata inferiore alla metà delle normali ore lavorative. Nel periodo in cui lavora a tempo parziale, l'incaricato alla ricerca ha diritto a ricevere la percentuale della

²⁸ Decisione n.8/2015 del Consiglio superiore del 4 dicembre 2015.

sua retribuzione corrispondente alla percentuale delle ore di lavoro prestate rispetto all'orario normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'indennità scolastica.

2. L'incaricato alla ricerca non ha facoltà di rinunciare alla retribuzione cui ha diritto.

3. Gli articoli 26, 27 e 28 bis sono applicabili alla retribuzione degli incaricati alla ricerca.

Articolo 64²⁹

L'incaricato alla ricerca ha diritto al pagamento degli assegni familiari conformemente agli articoli 30 e 31 e all'indennità di dislocazione conformemente all'articolo 32.

L'incaricato alla ricerca che percepisce gli assegni familiari di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte (ad esempio da un impiego a tempo parziale presso un'altra organizzazione); questi ultimi vengono detratti da quelli corrisposti a norma dei già citati articoli 30 e 31.

L'importo da pagare è stabilito sulla base dello stipendio percepito dall'interessato come previsto dall'articolo 63, paragrafi 1 e 3.

Articolo 65³⁰

1. L'incaricato alla ricerca che dimostra di essere stato obbligato a cambiare residenza al fine di soddisfare le obbligazioni relative alla residenza, ha diritto a un'indennità di prima sistemazione pari a:

- un mese di stipendio base se ha diritto all'assegno di famiglia;
- mezzo mese di stipendio base in caso contrario.

Nel caso in cui il rinnovo del contratto dell'incaricato alla ricerca comporti un'estensione del suo periodo di servizio a tempo pieno oltre dodici mesi, le disposizioni del precedente comma sono applicabili alla persona interessata. Lo stipendio base preso in considerazione è quello del mese in cui la soglia in questione è stata raggiunta.

L'articolo 5 dell'Allegato VII è applicabile *mutatis mutandis*, con l'eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma.

2. L'incaricato alla ricerca che dimostra di aver cambiato residenza e che ha completato l'equivalente di tre anni di servizio a tempo pieno ha diritto, al momento di lasciare il servizio, qualora non abbia diritto a un assegno simile in una nuova posizione, a un'indennità di nuova sistemazione uguale a:

- un mese di stipendio base se ha diritto all'assegno di famiglia;
- mezzo mese di stipendio base in caso contrario.

L'articolo 6 dell'Allegato VII è applicabile *mutatis mutandis*, a eccezione dell'articolo 6, paragrafo 1, primo e terzo comma.

Articolo 66

²⁹ Decisione n.8/2015 del Consiglio superiore del 4 dicembre 2015 e Decisione n. 11/2023 del Consiglio superiore del 9 dicembre 2023.

³⁰ Decisione n. 11/2023 del Consiglio superiore del 9 dicembre 2023.

L'articolo 7 dell'Allegato VII concernente le spese di viaggio è applicabile, a eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, ultimo comma, con la differenza che le spese di viaggio risultanti dalla cessazione definitiva delle funzioni sono, salva decisione speciale del Presidente dell'Istituto adottata su richiesta dell'interessato, rimborsate da Firenze al luogo di assunzione.

Articolo 67

L'incaricato alla ricerca che viaggia a fronte di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e delle indennità giornaliere alle condizioni stabilite negli articoli 11, 12 e 13 dell'Allegato VII.

Articolo 68³¹

A conclusione del servizio, l'incaricato alla ricerca ha diritto a ricevere un'indennità di cessazione dal servizio proporzionale alla durata dell'attività effettivamente esercitata, pari al 16,5% del totale degli stipendi mensili percepiti conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, terzo comma.

Articolo 68 bis

1. L'articolo 64, relativo agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione, e l'articolo 68, relativo all'indennità di cessazione dal servizio, si applicano *mutatis mutandis* agli incaricati alla ricerca in servizio a tempo parziale.

2. L'articolo 65, paragrafo 1, relativo all'indennità di prima sistemazione è applicabile *mutatis mutandis* agli incaricati alla ricerca in servizio a tempo parziale.

Articolo 69³²

Nel caso in cui l'incaricato alla ricerca sia retribuito da un'altra organizzazione, egli dovrà dichiararlo al Presidente dell'Istituto.

Articolo 70

1. Sono inoltre applicabili agli incaricati alla ricerca le seguenti disposizioni del presente Regime:

- capitolo 2: articoli 2, 2 bis e 4
- capitolo 3: tutti gli articoli
- capitolo 4: articoli 14 e 15
- capitolo 5: tutti gli articoli
- capitolo 6: tutti gli articoli
- capitolo 8: articoli 36 e 37
- capitolo 9: tutti gli articoli
- capitolo 9 bis: articolo 51 bis
- capitolo 9b: articolo 51 ter
- Allegato VII, sezione 4: tutti gli articoli

³¹ Decisione n. 11/2023 del Consiglio superiore del 9 dicembre 2023

³² Decisione n.8/2015 del Consiglio superiore del 4 dicembre 2015.

2. Si applicano le Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo.

CAPITOLO 12

Assistenti accademici

(Assistenti di ricerca, Assistenti d'insegnamento e Assistenti di progetto)

Articolo 71

Ai fini del presente capitolo, è considerato assistente accademico il titolare assunto sulla base di un contratto non permanente, entro i limiti previsti dall'articolo 73, allo scopo di svolgere funzioni di assistenza generale nel quadro di un'attività accademica.

Le disposizioni specifiche e le disposizioni statutarie del presente Regime o delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo che si applicano agli assistenti accademici sono definite nel presente capitolo.

Articolo 72

1. L'assistente accademico partecipa alla ricerca, all'insegnamento o agli aspetti organizzativi e logistici di un progetto o di un'attività accademica. A seconda della natura delle funzioni che gli sono attribuite, l'assistente accademico è denominato assistente di ricerca, assistente d'insegnamento o assistente di progetto.

2. L'assistente accademico è assunto dal Presidente dell'Istituto con un contratto a tempo determinato. Il contratto di assunzione è firmato dal Presidente e dall'interessato. Esso porta obbligatoriamente l'indicazione dell'assunzione in qualità di assistente accademico (precisando se si tratta di assistente di ricerca, assistente d'insegnamento o assistente di progetto) e delle mansioni affidategli nel quadro dell'attività accademica.

Articolo 73³³

1. L'assistente accademico è nominato su proposta del capo dell'unità accademica (Dipartimento o Centro) che gestisce il progetto di ricerca, in ottemperanza all'articolo 9 della Convenzione e alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della Convenzione.

2. Nel caso in cui un ricercatore dell'Istituto del ciclo dottorale sia nominato assistente accademico, egli può occupare questa funzione per un massimo di diciotto mesi a partire dalla data di inizio dell'incarico, finché non abbia sostenuto la sua tesi.

3. L'assistente accademico assunto con un contratto di almeno un anno effettua un periodo di prova di nove mesi. Si applicano le modalità previste all'articolo 84 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto universitario europeo. L'articolo 58 dello Statuto del personale permanente va inteso come riferito all'articolo 23 del Regime del personale insegnante e il Comitato paritetico dei rapporti a un comitato consultivo analogo a quello previsto per il personale amministrativo, la cui composizione sarà definita dal Presidente dell'Istituto

4. La durata cumulativa del servizio di un assistente accademico non può superare i cinque anni.

³³ Decisione n.8/2015 del Consiglio superiore del 4 dicembre 2015.

5. Gli ex titolari di un contratto di assistente accademico, che hanno già completato i cinque anni di contratto, sono eleggibili a un posto dello stesso genere solo al termine di un periodo di almeno tre anni dal loro più recente impiego presso l'Istituto.

Articolo 74³⁴

Sono applicabili *mutatis mutandis* a tutti gli assistenti accademici:

- l'articolo 62 relativo al contratto di assunzione;
- l'articolo 62 bis (relativo alla durata del lavoro);
- l'articolo 62 ter (relativo al congedo);
- l'articolo 62 quater (relativo al diritto al riposo compensativo);
- l'articolo 63 relativo alla retribuzione, a eccezione dell'orario di lavoro minimo per il lavoro a orario ridotto definito al paragrafo 1, quarto comma;
- l'articolo 66 concernente le spese di viaggio relative all'entrata in servizio e alla sua cessazione;
- l'articolo 67 concernente il rimborso delle spese di missione;
- l'articolo 69 relativo alla retribuzione da parte di un'altra organizzazione;
- l'articolo 70 sull'applicabilità di diverse disposizioni del presente Regime e delle Disposizioni comuni.

Articolo 74 bis³⁵

1. Sono inoltre applicabili *mutatis mutandis* agli assistenti accademici non iscritti al programma di dottorato/LLM dell'Istituto:

- l'articolo 64 relativo agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione;
- l'articolo 65 relativo all'indennità di prima sistemazione e all'indennità di nuova sistemazione;
- l'articolo 68 relativo all'indennità di cessazione definitiva dal servizio;
- l'articolo 68 bis relativo ai diritti applicabili al servizio a tempo parziale.

2. L'assistente accademico iscritto al programma di dottorato/LLM dell'Istituto ha diritto al pagamento degli assegni familiari conformemente agli articoli 30 e 31, purché esso non sia retribuito da un organismo del suo paese di origine e

- la sua borsa di dottorato sia stata sospesa o

- qualora tale borsa non sia stata sospesa, la stessa non preveda il pagamento di assegni familiari di qualsiasi natura e importo.

L'importo da pagare è stabilito sulla base dello stipendio percepito dall'interessato come previsto dall'articolo 63, paragrafo 1, terzo comma.

CAPITOLO 13

³⁴ Decisione n.8/2015 del Consiglio superiore del 4 dicembre 2015.

³⁵ Decisione n. 11/2023 del Consiglio superiore del 9 dicembre 2023.

Collaboratori accademici

Articolo 75

Ai fini del presente capitolo, è considerato collaboratore accademico il titolare assunto sulla base di un contratto non permanente, entro i limiti previsti dall'articolo 77, allo scopo di svolgere funzioni nel quadro di un'attività accademica o di sostegno accademico alla Biblioteca.

Le disposizioni specifiche e le disposizioni statutarie del presente Regime o delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo dell'Istituto universitario europeo che si applicano ai collaboratori accademici sono definite nel presente capitolo.

Articolo 76

Il collaboratore accademico è assunto dal Presidente dell'Istituto con un contratto a tempo determinato. Esso porta obbligatoriamente l'indicazione dell'assunzione in qualità di collaboratore accademico nonché delle mansioni affidategli nel quadro dell'attività accademica.

Il collaboratore accademico fornisce un'assistenza di carattere generale al responsabile dell'attività alla quale egli è assegnato.

Articolo 77

1. Il collaboratore accademico è designato dal responsabile dell'attività in accordo con il supervisore della tesi. Nel caso in cui tale responsabile sia anche il supervisore della tesi del ricercatore interessato, è richiesto l'accordo del Capo di dipartimento, o quello del Preside degli studi nel caso in cui il responsabile dell'attività si trovi a essere anche il Capo di dipartimento.

2. La durata del contratto di un collaboratore accademico è di tre mesi consecutivi, con sette trentesimi di attività per ciascun mese.

È possibile assegnare un solo contratto per anno accademico. Ogni eventuale nuovo contratto richiede una nuova nomina in base alla procedura di cui al paragrafo 1.

3. Un ricercatore al primo anno non può essere designato collaboratore accademico se non dal momento in cui è stata pronunciata la sua ammissione al secondo anno di studi, e al fine di permettere l'esecuzione di un lavoro da effettuarsi a partire dall'inizio del primo trimestre dell'anno accademico seguente e che può, se necessario, cominciare dagli ultimi mesi dell'anno accademico in corso.

Articolo 78

Il contratto di assunzione indica obbligatoriamente:

- l'assunzione in qualità di collaboratore accademico;
- le mansioni affidate all'interessato;
- lo stipendio base;
- la data d'inizio e di cessazione del contratto;
- gli obblighi particolari e ogni altra condizione speciale.

Articolo 79

1. Lo stipendio base è uguale all'importo previsto per un assistente accademico ASTAC 1, terzo scatto. Lo stipendio mensile versato al collaboratore accademico è uguale a sette trentesimi di tale stipendio base.
2. Il collaboratore accademico non ha facoltà di rinunciare alla retribuzione cui ha diritto.
3. Gli articoli 26 e 27 sono applicabili alla retribuzione dei collaboratori accademici. Le disposizioni dell'articolo 28 bis si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 80

Sono inoltre applicabili ai collaboratori accademici le seguenti disposizioni del presente Regime:

- capitolo 2: articoli 2 e 2 bis
- capitolo 8: articolo 37
- capitolo 9: tutti gli articoli
- capitolo 9b: articolo 51b
- Allegato VII, sezione 4: tutti gli articoli.

Si applicano le Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo.

CAPITOLO 14

Associati accademici/amministrativi

Articolo 81

Ai fini del presente capitolo, è considerato associato accademico/amministrativo il titolare assunto sulla base di un contratto non permanente, entro i limiti previsti dall'articolo 83, allo scopo di svolgere funzioni connesse a un'attività accademica e/o amministrativa.

Le disposizioni specifiche e le disposizioni del presente Regime applicabili agli associati accademici/amministrativi sono definite nel presente capitolo. Le Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo dell'Istituto universitario europeo continuano ad applicarsi anche alla presente categoria di titolari.

Articolo 82

L'associato accademico/amministrativo è assunto dal Presidente dell'Istituto con un contratto a tempo determinato. Il contratto deve precisare che si tratta di una nomina in qualità di associato accademico/amministrativo e specificare i compiti affidatigli nell'ambito dell'attività accademica e/o amministrativa.

Articolo 83

Un associato accademico/amministrativo deve essere il coniuge o il partner di un professore a tempo pieno o di un Direttore di programma dell'Istituto.

Per la definizione di "partner" si rimanda alla definizione e alle disposizioni generali di applicazione utilizzate nel quadro globale dello Statuto dell'IUE.

La durata del contratto di un associato accademico/amministrativo non può essere superiore a quella del contratto del proprio coniuge/partner.

L'associato accademico/amministrativo è assunto dall'Istituto in virtù di un contratto a tempo pieno o a tempo ridotto per un periodo determinato, non superiore a un anno, rinnovabile.

Le modalità di assunzione di associati accademici/amministrativi e di attuazione del presente articolo sono da definirsi mediante decisione del Presidente dell'Istituto.

Articolo 84

Le disposizioni specifiche e le disposizioni statutarie del presente Regime applicabili agli associati accademici/amministrativi sono definite ai paragrafi 1 e 2. Esse sono integrate dalle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo dell'IUE.

1. Un associato accademico/amministrativo ha diritto a ricevere gli assegni familiari conformemente agli articoli 30 e 31 del presente Regime.

L'importo degli assegni familiari è calcolato sulla base dello stipendio percepito dal titolare del contratto conformemente all'articolo 63, paragrafi 1 e 3, del presente Regime.

A conclusione del servizio, l'associato accademico/amministrativo ha diritto a ricevere un'indennità di cessazione dal servizio proporzionale alla durata dell'attività effettivamente esercitata, pari al 16,5% del totale degli stipendi mensili percepiti conformemente all'articolo 63, paragrafi 1 e 3.

2. I seguenti articoli del Regime del personale insegnante si applicano *mutatis mutandis* agli associati accademici/amministrativi assunti ai sensi del capitolo 14:

- articolo 28, paragrafo 2, lettere c e d;
- articolo 62;
- articolo 63 relativo alla retribuzione, a eccezione dell'orario di lavoro minimo per il lavoro a orario ridotto definito al paragrafo 1, quarto comma;
- articolo 67 concernente il rimborso delle spese di missione;
- articolo 70 sull'applicabilità di diverse disposizioni del presente Regime e delle Disposizioni comuni.

ALLEGATO I

DENOMINAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PROFESSORI E PROFESSORI ASSISTENTI³⁶

³⁶ Decisione n.1/2015 del Consiglio superiore del 6 febbraio 2015.

Articolo 1³⁷

I professori e professori assistenti di cui all'articolo 1, lettera a), della parte I del presente Regime formano un corpo unico i cui membri assicurano funzioni di insegnamento, di supervisione delle tesi e di ricerca.

Il Presidente dell'Istituto può definire, mediante atti di esecuzione o Disposizioni e Regolamenti accademici, condizioni specifiche e limitazioni alle mansioni di supervisione delle tesi da parte dei professori assistenti nei primi anni successivi alla loro designazione.

I posti (cattedre) sono ripartiti nella tabella degli effettivi in due categorie, al solo scopo di controllo del bilancio:

a) "Professori PR 14/12"

Ai fini della definizione dello stipendio base, la categoria a) si compone di tre gradi, denominati PR14, PR13 e PR12, equivalenti rispettivamente ai gradi AD14, AD13 e AD12 previsti dallo Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto. Ogni grado comprende cinque scatti.

b) "Professori PR11/9 e Professori assistenti ASSPR7/4"

Ai fini della definizione dello stipendio base, la categoria b) si compone dei seguenti gradi per ciascuna delle due diverse sottocategorie:

- tre gradi per i Professori a tempo pieno, denominati PR11, PR10 e PR9, equivalenti rispettivamente ai gradi AD11, AD10 e AD9 previsti dallo Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto. Ogni grado comprende cinque scatti;
- quattro gradi per i Professori assistenti, denominati ASSPR 7, ASSPR 6, ASSPR 5 e ASSPR 4, equivalenti rispettivamente ai gradi AD7, AD6, AD5 e AD4 previsti dallo Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto. Ogni grado comprende cinque scatti.

Articolo 1 bis

Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili per analogia agli insegnanti assunti a tempo parziale in base alla parte III del Regime del personale insegnante.

Articolo 2³⁸

1. L'inquadramento in grado e scatto di un professore e professore assistente al momento dell'assunzione viene stabilito dal Presidente dell'Istituto a cui la Commissione giudicatrice prevista dall'Allegato II può rivolgere le opportune raccomandazioni.

2. Il suddetto inquadramento viene normalmente stabilito al grado base di ogni categoria. Esso può essere fissato al grado superiore in funzione delle attività accademiche e scientifiche svolte dal nuovo titolare prima della sua assunzione.

³⁷ Idem.

³⁸ Idem.

Articolo 3³⁹

Per promozione s'intende il passaggio dal grado di una categoria al grado immediatamente superiore.

La promozione di un professore e professore assistente è decisa dal Presidente dell'Istituto. Nel caso in cui il professore sia inquadrato all'ultimo scatto del proprio grado, essa comporta l'inquadramento almeno al secondo scatto del nuovo grado.

La promozione al più alto grado di una categoria è decisa su proposta del Consiglio accademico, il quale procede preliminarmente a una valutazione dell'attività pedagogica e scientifica del professore interessato, con la partecipazione di membri aggregati esterni.

Articolo 4⁴⁰

1. Il passaggio dalla categoria PR 11/9 alla categoria PR 14/12 è possibile, nel limite di bilancio degli impieghi, esclusivamente in occasione del rinnovo del contratto del professore, in applicazione dell'Allegato IV al Regime applicabile al personale insegnante e su raccomandazione del Comitato di valutazione e del Consiglio accademico.

2. Il passaggio dalla categoria ASSPR7/4 alla categoria PR11/9 e/o alla categoria PR14/12 non è consentito.

ALLEGATO III

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROFESSORI A TEMPO PIENO E DEI PROFESSORI ASSISTENTI⁴¹

Articolo 1⁴²

Campo d'applicazione

1.1 Il presente Allegato è applicabile alla copertura dei posti di professori a tempo pieno e professori assistenti iscritti nella tabella dell'organico dell'Istituto.

Tuttavia, ogni decisione relativa alla creazione di un Centro precisa le particolari modalità di assunzione del suo Direttore nonché dei professori e professori assistenti (laddove applicabile) destinati a tale Centro congiuntamente a un dipartimento.

1.2 Ai fini dell'applicazione della presente decisione:

- i termini "professore" o "professore assistente" o "personale insegnante" si riferiscono ai titolari di contratti di cui alla parte II del Regime del personale insegnante (professori a tempo pieno o professori assistenti);

³⁹ Decisione n.1/2015 del Consiglio superiore del 6 febbraio 2015.

⁴⁰ Idem.

⁴¹ Decisione n.1/2015 del Consiglio superiore del 6 febbraio 2015.

⁴² Idem.

- il termine “professore del/di un dipartimento” si riferisce sia ai professori e professori assistenti nominati congiuntamente nel/in un dipartimento e in un Centro sia a quelli nominati esclusivamente nel/in un dipartimento.

1.3 Negli articoli seguenti del presente Allegato, ogni riferimento ai professori s’intende altresì come fatto ai professori assistenti, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario

Articolo 2⁴³

Posti vacanti

2.1 La vacanza di un posto si presenta in particolare:

- a) in concomitanza con la creazione di una nuova cattedra;
- b) in concomitanza con la scadenza del contratto di un professore;
- c) a seguito della decisione di un professore di non chiedere il rinnovo del proprio contratto, o delle sue dimissioni durante il periodo contrattuale, o del suo decesso;
- d) a seguito al parere negativo di un comitato di valutazione o della decisione del Consiglio accademico di non proporre il rinnovo del contratto di un professore;
- e) quando la procedura attuata in applicazione del presente Allegato non si conclude con una nomina.

2.2 La vacanza di una cattedra viene dichiarata nel momento in cui questa si libera a titolo definitivo.

2.3 La vacanza di una cattedra è dichiarata dal Presidente dell’Istituto d’intesa con il Comitato esecutivo. La dichiarazione di vacanza specifica:

- a) il motivo della vacanza della cattedra in questione;
- b) all’occorrenza, la categoria della cattedra vacante ai sensi dell’Allegato I del presente Regime (PR14/12 o PR11/9 ovvero ASSPR7/4 in caso di nomina di professori assistenti);
- c) il dipartimento interessato; e, all’occorrenza,
- d) la precisazione che la cattedra deve essere assegnata mediante nomina congiunta nel dipartimento e in un dato Centro oppure
- e) la precisazione che la cattedra deve essere coperta da massimo due professori assistenti con livello iniziale.

2.4 Per ogni cattedra da assegnare viene definito un profilo scientifico, viene pubblicato un avviso di posto vacante ed è istituita una Commissione giudicatrice, conformemente a quanto stabilito negli articoli 3 e 4.

⁴³ Idem.

Laddove opportuno, il Presidente dell'Istituto può decidere, d'intesa con il Comitato esecutivo, di istituire un'unica Commissione giudicatrice per due o più posti da assegnare in seno al medesimo dipartimento, quando i profili dei posti sono affini.

All'occorrenza il Presidente può decidere che il Preside degli studi superiori agisca in qualità di suo sostituto come presidente della Commissione giudicatrice e nelle sue attività e resoconti.

Articolo 3

Profilo della cattedra e avviso di posto vacante

3.1 Il profilo accademico della cattedra è definito dal Consiglio accademico, su proposta congiunta del Capo di dipartimento (e, se del caso, del Centro) interessato.

3.2 L'avviso di posto vacante è redatto dal Presidente, di comune accordo con il Capo di dipartimento (o suo sostituto). Esso precisa in particolare:

- a) il dipartimento nel quale la cattedra deve essere assegnata, specificando eventualmente che si tratterà di una nomina congiunta nel dipartimento e in un Centro;
- b) il profilo accademico della cattedra;
- c) I titoli e/o il livello di esperienza richiesti per la cattedra da assegnare;
- d) eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste;
- e) il termine entro il quale devono pervenire le candidature.

Articolo 4

Composizione della Commissione giudicatrice

4.1 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, o delle specifiche decisioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, sono membri della Commissione giudicatrice le persone di seguito elencate:

- a) il Presidente dell'Istituto, in qualità di Presidente della Commissione, con diritto di parola ma non di voto;
- b) il Capo del dipartimento interessato (o un suo sostituto), con riserva delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2;
- c) altri due professori del dipartimento, nominati dal Consiglio accademico su proposta del dipartimento;
- d) un altro professore dell'Istituto, preferibilmente di un altro dipartimento, designato dal Consiglio accademico;
- e) tre membri esterni all'Istituto, nominati dal Consiglio accademico, al quale il dipartimento interessato può presentare un elenco di esperti. In sede decisionale, il Consiglio accademico terrà conto delle culture accademiche nazionali non rappresentate in seno al dipartimento; e
- f) un rappresentante dei ricercatori del dipartimento interessato, con diritto di parola ma non di voto.

4.2 Il professore la cui partenza crea un posto vacante non può far parte della Commissione giudicatrice.

4.3 Qualora un membro non soddisfi più le condizioni richieste per poter far parte della Commissione, cessa di farne parte e viene sostituito.

4.4 Qualora s'istituisca una Commissione giudicatrice per l'assegnazione di una carica presso il Centro di studi avanzati Robert Schuman (RSCAS), la sua composizione sarà la seguente:

a) il Presidente dell'Istituto, in qualità di Presidente della Commissione, con diritto di parola ma non di voto;

b) il Direttore del Centro;

c) il Capo del dipartimento interessato (o un suo sostituto);

d) altri due professori proposti congiuntamente dal Centro e dal capo del dipartimento interessato, nominati dal Consiglio Accademico;

e) tre membri esterni all'Istituto proposti congiuntamente dal Direttore del Centro e dal capo del dipartimento interessato, nominati dal Consiglio Accademico;

f) un rappresentante dei ricercatori del Centro o del dipartimento interessato, con diritto di parola ma non di voto, nominato dal Consiglio Accademico su proposta dei rappresentanti degli studenti.

4.5 Qualora venisse istituita un'unica Commissione giudicatrice per due o più posti da assegnare in seno a un medesimo dipartimento, il numero dei membri previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è portato a tre, il numero previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), è portato a quattro, e il numero previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), è portato a due.

Articolo 5

Regole procedurali delle Commissioni giudicatrici

5.1 Riservatezza. Allo scopo di preservare la reputazione dei candidati e l'immagine dell'Istituto, è necessaria la massima attenzione per mantenere la confidenzialità durante la procedura di selezione. Lo scambio dei dossier e delle referenze dovrà essere limitato ai membri della Commissione giudicatrice ed è richiesta la massima prudenza nella diffusione e nell'utilizzo di messaggi elettronici.

5.2 La Commissione giudicatrice ha facoltà di agire come un comitato di ricerca. In particolare può:

- raccomandare un'ulteriore pubblicazione dell'avviso di posto vacante;
- prorogare il termine per la presentazione delle candidature previsto all'articolo 3, paragrafo 4;
- contattare le persone che possono corrispondere al profilo richiesto ai candidati, senza che tale intervento costituisca un impegno o comporti un elemento di giudizio preliminare; e
- consultare in via confidenziale specialisti esterni nonché qualsiasi membro dell'Istituto (ivi compresi ricercatori) che possano fornire chiarimenti sulle candidature che le vengono presentate.

5.3 La Commissione giudicatrice:

- valuta l'idoneità del curriculum accademico e dell'esperienza dei candidati rispetto al profilo della cattedra da assegnare;
- prende in considerazione le pubblicazioni dei candidati;

- in consultazione con il dipartimento, valuta l' idoneità dei candidati a inserirsi nel programma di lavoro del dipartimento e dell' Istituto;
- valuta in che misura le ricerche progettate dai candidati siano d' interesse per l' Istituto;
- raccoglie, per quei candidati i cui nominativi figurano sulla lista di preselezione di cui al successivo articolo 6, il parere di almeno due personalità scientifiche designate da ciascun candidato per fornire delle referenze. I membri della Commissione giudicatrice non possono essere referee.

5.4 Appena possibile dopo la data di chiusura delle candidature (fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo), il Servizio accademico stila la lista completa delle candidature ricevute. I membri interni stabiliscono una lista di preselezione provvisoria dei candidati che meglio rispondono ai criteri formali e qualificativi per il posto da assegnare.

5.5 Il Presidente dell' Istituto, congiuntamente con il Capo di dipartimento (o un suo sostituto), trasmette ai membri esterni della Commissione la lista completa dei candidati e i dossier di quei candidati che figurano nella lista provvisoria di preselezione di cui al paragrafo 4.

I membri esterni possono richiedere informazioni supplementari su dei candidati che non figurano nella lista di preselezione e raccomandarne delle modifiche; i dossier sono quindi distribuiti ai membri della Commissione.

5.6 Il Presidente dell' Istituto giunge a un accordo con i membri interni sulle modifiche suggerite dai membri esterni e, se ve n' è l' esigenza, viene convocata una riunione speciale dei membri interni per stabilire la lista definitiva di preselezione.

Articolo 6

Regole procedurali della Commissione giudicatrice (in riunione plenaria)

6.1 Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, i membri della Commissione che non possono essere presenti ai colloqui e alla successiva riunione, durante la quale verrà presa una decisione, possono esprimere per iscritto il proprio parere.

6.2 Le persone che figurano nella lista definitiva di preselezione sono invitate a un colloquio all' Istituto.

6.3 La Commissione giudicatrice prende le proprie decisioni con procedura di consenso o, qualora sia necessario, a maggioranza dei voti dei membri presenti.

6.4 La decisione della Commissione sulla stesura della lista definitiva dei candidati suscettibili di essere designati è considerata valida se almeno la metà dei membri e almeno due dei membri esterni sono presenti.

6.5 Alla fine dei lavori la Commissione stila la lista definitiva dei candidati suscettibili di essere designati, dei quali trasmette i nominativi al Consiglio accademico al fine di assegnare la cattedra vacante. Tale lista definitiva contiene fino a tre nomi, posizionati in ordine di preferenza.

Articolo 7

Rapporto della Commissione e designazione dei professori

7.1 Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, il Presidente dell'Istituto e il Capo di dipartimento o il Direttore del Centro (o i loro sostituti) preparano congiuntamente un rapporto per il Consiglio accademico. Tale rapporto contiene in particolare:

- la composizione della Commissione giudicatrice e un riassunto delle principali fasi dei lavori;
- eventualmente, il nome degli specialisti esterni che sono stati consultati;
- il numero di candidature ricevute e le loro principali caratteristiche (paese, specializzazioni, provenienza professionale, ripartizione secondo il genere);
- una breve descrizione del profilo dei candidati iscritti nella lista di preselezione;
- la lista definitiva sottoposta alla decisione del Consiglio accademico, insieme a un parere motivato su ciascuno dei candidati disposti in ordine preferenziale;
- un fascicolo relativo a ciascun candidato iscritto nella lista definitiva, comprendente il curriculum vitae, l'elenco delle pubblicazioni e la descrizione delle ricerche che intende svolgere presso l'Istituto; e
- l'indicazione di eventuali opinioni di minoranza dei membri della Commissione.

7.2 Il Presidente dell'Istituto sottopone il rapporto della Commissione giudicatrice alla discussione del Comitato esecutivo.

7.3 Successivamente il Consiglio accademico discute il rapporto e delibera sulla nomina della persona da integrare nel corpo insegnante dell'Istituto.

Il rappresentante dei ricercatori in seno alla Commissione giudicatrice partecipa con voto consultivo alle deliberazioni del Consiglio accademico relative all'esame del rapporto della Commissione.

7.4 Il Consiglio accademico si pronuncia, nell'ordine preferenziale stabilito dalla Commissione giudicatrice e secondo le regole di votazione fissate dalla Decisione n. 2/84 del Consiglio superiore, in merito a ciascuna delle candidature che gli vengono sottoposte con la lista definitiva.

7.5 Dopo aver designato un primo nominativo, il Consiglio accademico può designare una seconda ed eventualmente una terza persona.

7.6 Al momento della nomina, il Presidente dell'Istituto è tenuto a seguire l'ordine preferenziale dei candidati stabilito dal Consiglio accademico.

7.7 Qualora la procedura non si concluda con una nomina, il Presidente dell'Istituto consulta il Capo di dipartimento o il Direttore del Centro (o i loro sostituti) e agisce conformemente ai precedenti articoli 5, paragrafo 2, e 2, paragrafo 3.

ALLEGATO IV

PROCEDURA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DEI PROFESSORI A TEMPO PIENO E DEI PROFESSORI ASSISTENTI⁴⁴

Articolo 1⁴⁵

⁴⁴ Decisione n.1/2015 del Consiglio superiore del 6 febbraio 2015.

⁴⁵ Decisione n.1/2019 del Consiglio superiore del 7 giugno 2019.

Su richiesta dei titolari, i contratti con una durata iniziale di cinque anni possono essere rinnovati per un secondo periodo fino a tre anni. Il rinnovo è sottoposto alle procedure e alle condizioni definite dai seguenti articoli da 2 a 6.

Le estensioni oltre il limite di otto anni previste dagli articoli 29 e 29 bis del presente regime per i Capi di dipartimento e per il Preside degli studi.

In un numero limitato di casi, estensioni fino a quattro anni possono essere accordate al titolare che soddisfi le seguenti condizioni:

- eccellenza accademica continua, e
- eccezionale contributo alla realizzazione delle priorità strategiche dell'Istituto.

Tali estensioni possono essere concesse più di una volta, ma non oltre una durata totale dell'impiego di dodici anni.

Articolo 1(bis)⁴⁶

Il Presidente dell'Istituto presenta una proposta motivata al Consiglio di ricerca. Il Consiglio di ricerca fornisce un parere motivato al Consiglio accademico. Il Consiglio accademico emette una raccomandazione sulla proposta di estensione. Sulla base della raccomandazione ricevuta dal Consiglio accademico, il Presidente dell'Istituto decide se concedere o meno l'estensione ai sensi dell'articolo 1b del regime del personale insegnante.

Articolo 2

I titolari di un contratto che ne chiedono il rinnovo devono presentare la richiesta al Presidente dell'Istituto almeno un anno prima della scadenza del primo contratto.

La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- (i) un curriculum vitae;
- (ii) un elenco delle pubblicazioni prodotte dall'arrivo all'Istituto in poi;
- (iii) una descrizione da parte del titolare delle mansioni amministrative da lui espletate da quando lavora presso l'Istituto;
- (iv) una sintesi delle valutazioni pedagogiche dei corsi e dei seminari impartiti dal titolare da quando si trova presso l'Istituto;
- (v) una descrizione e un'autovalutazione da parte del titolare delle attività di supervisione svolte;
- (vi) una descrizione da parte del titolare delle attività che ha in programma per il futuro;
- (vii) qualsiasi informazione aggiuntiva che il titolare ritenga rilevante.

Il documento di cui al punto iv) sarà fornito dal Servizio accademico in seguito a consultazione del candidato. Gli altri documenti saranno forniti direttamente dal titolare del contratto.

Articolo 3

⁴⁶ Idem

Il Presidente dell'Istituto trasmette il dossier di candidatura a un Comitato di valutazione composto ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 4

1. Per ogni richiesta di rinnovo sarà istituito un Comitato di valutazione presieduto dal Presidente dell'Istituto o, su sua richiesta, dal Preside degli studi superiori, con diritto di parola ma non di voto, che prima di deliberare chiederà il parere del Dipartimento.

Il Comitato di valutazione sarà composto da:

- il Capo di dipartimento e il Direttore degli studi superiori del dipartimento;
- un professore di un altro dipartimento nominato dal Bureau.

Tuttavia, qualora la richiesta di rinnovo riguardi il titolare di una cattedra congiunta con il Centro di studi avanzati Robert Schuman, tale professore sarà automaticamente sostituito dal Direttore del Centro;

- il Presidente dell'Istituto;
- il Preside degli studi; e
- un ricercatore nominato dal Bureau, per il quale il professore che chiede il rinnovo del contratto non abbia avuto a svolgere il ruolo di supervisore.

Gli ultimi tre membri di questo elenco hanno solo voto consultivo.

Qualora il richiedente sia il Capo di dipartimento oppure il Direttore degli studi superiori o il Preside degli studi, nel Comitato di valutazione essi saranno sostituiti dal membro dello stesso dipartimento che ha la maggiore anzianità calcolata in termini di durata di impiego consecutivo a tempo pieno presso l'Istituto.

Qualora il richiedente sia il Preside degli studi, questi sarà sostituito nel Comitato di valutazione da un secondo professore proveniente da un altro dipartimento selezionato dal Bureau.

Nel corso delle sue deliberazioni, il Comitato di valutazione chiederà un parere scritto a uno o più valutatori accademici esterni.

2. Il Comitato di valutazione adotterà la propria raccomandazione per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere il consenso, la responsabilità di adottare una raccomandazione è trasferita al Bureau, che prima di esprimersi potrà chiedere ulteriori pareri esterni.

Articolo 5

Il Comitato di valutazione o il Bureau trasmettono al Consiglio accademico la propria raccomandazione. In entrambi i casi, la raccomandazione deve essere accompagnata da un parere motivato.

Il Consiglio accademico discute della richiesta di rinnovo solo se la raccomandazione e il parere motivato del Comitato di valutazione o del Bureau sono favorevoli. Il Consiglio accademico prende la sua decisione alle stesse condizioni di voto alle quali nomina i membri del personale insegnante all'Istituto, salvo che in questo caso l'insegnante il cui rinnovo è in discussione in Consiglio accademico non ha diritto di voto.

Articolo 6

1. Il contratto di un professore a tempo pieno può continuare dopo il raggiungimento da parte dell'interessato dell'età di 67 anni solamente se riguarda il suo primo mandato. Questa condizione si applica anche alle estensioni concesse in seguito agli incarichi di Capo di dipartimento, di Preside degli studi o di Direttore di ricerca.

2.1 Il rinnovato contratto *a tempo pieno* del professore deve iniziare prima che il titolare abbia raggiunto l'età di 67 anni. Tuttavia, tale rinnovo è limitato alla fine dell'anno accademico nel corso del quale il titolare raggiunge l'età di 67 anni.

2.2 Su proposta del Comitato esecutivo, il Presidente dell'Istituto può estendere il contratto di un professore oltre l'età di 67 anni come contratto a tempo parziale fino alla conclusione dell'anno accademico nel corso del quale il titolare compie 70 anni. La cattedra precedentemente occupata dal professore può essere assegnata solo alla scadenza di tale contratto *a tempo parziale*.

Articolo 7⁴⁷

1. Gli ex titolari di un contratto a tempo pieno (esclusi i professori assistenti) possono fare domanda per un posto dello stesso genere solo al termine di un periodo di almeno tre anni dal loro più recente impiego presso l'Istituto.

2. I Professori assistenti o ex Professori assistenti possono fare domanda per un posto di professore a tempo pieno solo al termine di un periodo di almeno tre anni dal loro più recente impiego come professori assistenti presso l'Istituto

ALLEGATO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE E AI RIMBORSI SPESE

SEZIONE 1

Assegni familiari

Articolo 1

1. L'assegno di famiglia è pari a un importo di base di 171,88 EUR, maggiorato del 2% dello stipendio base del titolare.
2. Ha diritto all'assegno di famiglia:
 - (a) il titolare coniugato;
 - (b) il titolare vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi del successivo articolo 2, paragrafi 2 e 3;
 - (c) il titolare registrato come partner stabile di un'unione di fatto, a condizione che:

⁴⁷ Decisione n.1/2015 del Consiglio superiore del 6 febbraio 2015.

- (i) la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell'Unione europea o da un'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di partner di un'unione di fatto;
 - (ii) nessuno dei due partner sia sposato né impegnato in un'altra unione di fatto;
 - (iii) i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii, nipoti, generi e nuore;
 - (iv) la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro dell'Unione europea; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente il caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;
- (d) per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, da adottare sulla base di documenti probanti, il titolare che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), si faccia effettivamente carico di oneri di famiglia.
3. Nel caso in cui il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale e abbia redditi professionali annuali eccedenti lo stipendio base annuo di un agente del grado ASTAC 3 al secondo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale, al lordo dell'imposta, il titolare avente diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, il diritto all'assegno è mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.
 4. Qualora, in virtù delle precedenti disposizioni, due coniugi impiegati al servizio dell'Istituto abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, questo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.
 5. Qualora il titolare abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a suo carico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome del titolare. Per i figli maggiorenni a carico, si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.

Tuttavia, qualora i figli del titolare siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.

Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto del titolare a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di titolare o ad altro titolo, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato.

Articolo 2

1. Il titolare che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai seguenti paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 375,59 EUR al mese per ogni figlio a carico.
2. È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del titolare o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal titolare.

Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale il titolare sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori.

3. L'assegno è concesso:

(a) d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;

(b) su richiesta motivata del titolare interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

4. In via eccezionale, mediante decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, può essere equiparata a figlio a carico qualsiasi altra persona nei cui confronti il titolare sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.

5. L'assegno continua a essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.

6. Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figli a carico.

7. Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome del titolare.

Articolo 3

1. Alle condizioni stabilite nelle disposizioni generali di applicazione, il titolare riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche da lui sostenute fino a un massimo di 254,83 EUR al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente Allegato, che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio completa gli studi o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di 26 anni, se anteriore.

L'indennità è versata a concorrenza del doppio del massimale di cui al primo comma per:

- il titolare il cui figlio a carico frequenta, per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati, un istituto di insegnamento nella sua lingua distante almeno 50 km da Firenze, come pure il titolare beneficiario dell'indennità di dislocazione il cui figlio a carico frequenta una scuola non italiana a Firenze;

- il titolare non avente nazionalità italiana il cui figlio frequenti un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km da Firenze, a condizione che il titolare sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato del titolare non esiste un simile istituto o se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore fuori dall'Italia;
- alle stesse condizioni che per i due trattini precedenti, gli aventi diritto all'indennità che non percepiscono una pensione nell'ambito del regime dell'Istituto, tenendo conto del luogo di residenza anziché di Firenze e sostituendo le parole "fuori dall'Italia" con le parole "fuori dal paese del luogo di residenza".

La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica all'indennità di cui al terzo comma.

Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome del titolare. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al comma precedente è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio, e le parole "fuori dall'Italia" sono sostituite con le parole "fuori dal paese del luogo di residenza".

2. Per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente Allegato, di età inferiore a cinque anni o che non frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria, l'importo dell'indennità è fissato a 91,75 EUR al mese. Si applica la prima frase del paragrafo 1, ultimo comma.

SEZIONE 2

Indennità di dislocazione

Articolo 4

1. Un'indennità di dislocazione pari al 16% dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico versati al titolare è concessa:

(a) al titolare:

- che non ha e non ha mai avuto la nazionalità italiana, e
- che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio italiano durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale;

(b) al titolare che, avendo o avendo avuto la cittadinanza italiana, ha abitato abitualmente, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori dal territorio italiano per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.

L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 509,43 EUR al mese.

2. Il titolare che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità italiana, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.
3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il titolare che, per via di matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità italiana, è equiparato al titolare di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino.

SEZIONE 3

Rimborso delle spese

A. Indennità di prima sistemazione

Articolo 5⁴⁸

1. Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta al titolare che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3 del Regime del personale insegnante.

Qualora due coniugi impiegati al servizio dell'Istituto abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del titolare.

2. (*p.m. sp.*)

3. L'indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio del titolare alla data di effetto della nomina in ruolo.

L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione del titolare, come anche della famiglia se questi ha diritto all'assegno di famiglia, a Firenze.

4. Al titolare avente diritto all'assegno di famiglia che non si stabilisce con la famiglia a Firenze viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia a Firenze purché detta sistemazione avvenga entro i termini di cui al successivo articolo 9, paragrafo 3.

5. Il titolare che abbia ricevuto l'indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio all'Istituto prima dello scadere del periodo di servizio fissato nel suo contratto iniziale è tenuto a rimborsare:

- la totalità dell'indennità se la durata del servizio effettuato è inferiore a tre anni;

- oltre i tre anni di servizio, una parte di detta indennità, calcolata in proporzione al periodo di servizio fissato nel suo contratto iniziale che restava da svolgere al momento della cessazione dalle funzioni.

⁴⁸ Decisione n.1/2015 del Consiglio superiore del 6 febbraio 2015.

6. Il titolare beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.

7. Il Presidente dell'Istituto si riserva il diritto di non assegnare l'indennità di prima sistemazione a un professore assistente per fondati motivi amministrativi e finanziari. La decisione in merito è adottata prima dell'assunzione della persona interessata e dopo che la stessa ne è stata adeguatamente informata.

B. Indennità di nuova sistemazione

Articolo 6

1. Al momento della cessazione definitiva dal servizio, il titolare che dimostri di aver cambiato residenza ha diritto a un'indennità di nuova sistemazione pari a due mesi dello stipendio base, se avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di non avente diritto all'assegno di famiglia, a condizione di aver completato il periodo di servizio fissato nel suo contratto iniziale e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione.

Qualora due coniugi impiegati al servizio dell'Istituto abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

Per il calcolo di tale periodo non sono presi in considerazione i periodi di "aspettativa per motivi personali".

All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del titolare.

2. In caso di decesso di un titolare, l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o, in sua mancanza, alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2, prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1.
3. L'indennità di nuova sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio del titolare alla data della cessazione definitiva dal servizio.
4. Tale indennità è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione del titolare e della famiglia o, se il titolare è deceduto, della sola famiglia, in una località situata ad almeno 70 km da Firenze.

La nuova sistemazione del titolare o della famiglia di un titolare deceduto deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.

Il termine di prescrizione non può essere opposto all'avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono.

C. Spese di viaggio

Articolo 7

1. Il titolare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

- (a) in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione a Firenze;
- (b) in occasione della cessazione definitiva dal servizio, da Firenze al luogo di origine quale definito al successivo paragrafo 3.

In caso di decesso di un titolare, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio comprendono altresì il prezzo delle eventuali prenotazioni di posto nonché quello del trasporto dei bagagli ed eventualmente le spese di albergo necessariamente sostenute.

- 2. Il rimborso si effettua sulla base dell'itinerario usuale più corto e più economico, in treno e in prima classe, tra Firenze e il luogo di assunzione o il luogo di origine.

Se l'itinerario di cui al primo comma supera la distanza di 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti una traversata di mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo in classe economica o equivalente. Se viene impiegato un mezzo di trasporto differente da quelli sopra previsti, il rimborso è effettuato sulla base del prezzo in treno, cuccetta esclusa. Se il calcolo non può essere effettuato su tale base, una decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina fissa le modalità del rimborso.

- 3. Il luogo di origine del titolare è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto in linea di principio del luogo di assunzione o, su richiesta espressa e debitamente motivata, del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.

Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e dietro presentazione, da parte del titolare, di documenti giustificativi.

La revisione non può avere per effetto lo spostamento del centro d'interessi del titolare dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 8

- 1. Il titolare avente diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per sé stesso e, se avente diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfetario delle spese di viaggio da Firenze al luogo di origine quale definito all'articolo 7.

Se due coniugi sono entrambi impiegati al servizio dell'Istituto, ciascuno ha diritto al pagamento forfetario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per sé stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre tra la data del matrimonio e la fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2. Il pagamento forfetario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra Firenze e il luogo di origine del titolare.

L'indennità per chilometro ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra	0 e 200 km
0,3820 EUR/km per il tratto di distanza tra	201 e 1000 km
0,6367 EUR/km per il tratto di distanza tra	1001 e 2000 km
0,3820 EUR/km per il tratto di distanza tra	2001 e 3000 km
0,1272 EUR/km per il tratto di distanza tra	3001 e 4000 km
0,0614 EUR/km per il tratto di distanza tra	4001 e 5000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a	5000 km.

All'indennità chilometrica di cui sopra è aggiunto un importo forfetario supplementare pari a:

- 191,00 EUR se la distanza geografica tra la sede di servizio e il luogo di origine è compresa tra 600 km e 1200 km,
- 381,96 EUR se la distanza geografica tra la sede di servizio e il luogo di origine è superiore a 1200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfetario di cui sopra sono adeguati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3. Il titolare che nel corso dell'anno civile cessa dal servizio per causa diversa dal decesso oppure fruiscia di un'aspettativa per motivi personali ha diritto, se il periodo di attività al servizio dell'Istituto è, nel corso dell'anno, inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento forfetario di cui ai paragrafi 1 e 2, calcolato proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

D. Spese di trasloco

Articolo 9

1. Nei limiti dei massimali di costo, il titolare che, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3 del Regime del personale insegnante, sia costretto a spostare la sua residenza al momento dell'entrata in servizio o in occasione di una successiva variazione della sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasloco del mobilio e degli effetti personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura di rischi correnti (segnatamente danni, furto, incendio).

I massimali di costo tengono conto della situazione familiare del titolare al momento del trasloco, nonché dei costi medi del trasloco e della relativa assicurazione.

Il titolare che di sua volontà lasci il servizio all'Istituto prima dello scadere del periodo di servizio fissato nel suo contratto iniziale è tenuto a rimborsare parte dell'importo ricevuto calcolato proporzionalmente al tempo di servizio che restava da svolgere.

2. In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso del titolare, le spese di trasloco da Firenze al luogo di origine sono rimborsate, nei limiti previsti dal paragrafo 4 ed entro i limiti definiti al paragrafo 1, purché il titolare abbia effettivamente completato il periodo di servizio previsto dal suo contratto iniziale.

Se il titolare deceduto era celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

3. Il trasloco deve essere effettuato dal titolare entro un anno dalla data della sua assunzione. Può essere effettuato anteriormente a tale data nel caso in cui sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Regime del personale insegnante, ma in tal caso il rimborso interverrà solo dopo l'assunzione.

Al momento della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma.

I traslochi effettuati dopo i termini previsti al presente paragrafo possono dar luogo a rimborso soltanto in casi eccezionali con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.

4. Il rimborso previsto al paragrafo 1 e quello previsto al paragrafo 2 non possono essere di importo superiore allo stipendio base del titolare.

E. Indennità giornaliera

Articolo 10

1. Il titolare che dimostri di dover cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3 del Regime del personale insegnante ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, a un'indennità per giorno civile il cui importo è fissato come segue:

- 39,48 EUR per il titolare che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 31,83 EUR per il titolare che non abbia diritto all'assegno di famiglia.

Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun riesame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del Regime del personale insegnante.

2. La durata del periodo per il quale è concessa l'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:

- (a) per il titolare che non abbia diritto all'assegno di famiglia: 120 giorni;
- (b) per il titolare che abbia diritto all'assegno di famiglia: 180 giorni.

Qualora due coniugi impiegati al servizio dell'Istituto abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera, la durata della concessione prevista alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge.

In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale il titolare ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3 del Regime del personale insegnante.

F. Spese di missione

Articolo 11

1. Il titolare che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliera alle condizioni qui di seguito previste.
2. L'ordine di missione stabilisce, in particolare, la durata probabile della missione, in base alla quale è calcolato l'anticipo che il titolare può ottenere in funzione dell'indennità giornaliera prevista. Salvo decisione speciale, l'anticipo non è corrisposto quando la missione è di durata inferiore a ventiquattr'ore e si effettua in un paese in cui ha corso l'euro.
3. Salvo in casi particolari da determinare con decisione speciale e, segnatamente, nel caso in cui il titolare venga richiamato durante il congedo ordinario o debba interrompere tale congedo, le spese di missione sono rimborsate sulla base del costo più economico disponibile per gli spostamenti tra Firenze e il luogo della missione che non obblighi il titolare in missione a prolungare in misura significativa il proprio soggiorno in loco.

Articolo 12

1. Ferrovia

Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra Firenze e la sede della missione.

2. Aereo

I titolari sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde a una distanza andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 chilometri.

3. Nave

Le classi di viaggio in nave utilizzabili e i supplementi di cabina che possono essere rimborsati sono autorizzati caso per caso dall'autorità che ha il potere di nomina in funzione della durata e del costo del viaggio.

4. Automobile

Le spese di trasporto sono rimborsate forfetariamente sulla base del prezzo in treno, conformemente alle disposizioni previste al punto 1 e a esclusione di ogni altro supplemento.

Tuttavia, al titolare che compia missioni in circostanze speciali nelle quali il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti con certezza degli inconvenienti, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste.

Articolo 13

1. L'indennità giornaliera di missione copre forfetariamente tutte le spese del titolare in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese.

2 (a) La tabella prevista per gli Stati membri dell'Unione europea che figura nell'Articolo 13, paragrafo 2, dell'Allegato VII allo Statuto degli agenti permanenti dell'Istituto si applica anche alle missioni del titolare coperto dal Regime del personale insegnante.

Il titolare in missione, al quale sia offerto o rimborsato l'alloggio da parte di una delle istituzioni dell'Unione europea, di un'amministrazione o di un organismo terzo, deve farne dichiarazione. Le detrazioni corrispondenti saranno in tal caso applicate.

2 (b) La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri è fissata e adattata periodicamente dall'autorità che ha il potere di nomina.

3. L'articolo 13, capoverso 3, dell'Allegato VII allo Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto si applica per analogia.

Articolo 13 bis

Le modalità di applicazione degli articoli 11, 12 e 13 del presente Allegato definite dall'autorità che ha il potere di nomina a norma dell'articolo 110 dello Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto si applica, salvo precisazione contraria, ai titolari coperti dal Regime del personale insegnante.

SEZIONE 4

Pagamento delle somme dovute

Articolo 16

1. La retribuzione è versata al titolare il 15 di ogni mese per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità superiore del centesimo.

2. Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi e

(a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è pari al numero effettivo di giornate pagabili;

(b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.

3. Quando il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data di entrata in servizio del titolare, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, l'interessato ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.

Articolo 17

1. Le somme dovute al titolare sono pagate in euro presso una banca in Italia o, su richiesta dell'interessato, presso una banca dell'Unione europea.
2. Alle condizioni fissate dalle norme stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, il titolare può fare domanda di trasferimento regolare speciale di una parte della sua retribuzione.

Gli elementi che, separatamente o insieme, possono essere oggetto di tale trasferimento, sono i seguenti:

- (a) nel caso di figli che frequentano un istituto d'insegnamento in un altro Stato membro, un importo massimo per figlio a carico corrispondente all'importo dell'indennità scolastica effettivamente percepita per tale figlio;
- (b) su presentazione di documenti giustificativi validi, i versamenti regolari a vantaggio di ogni altra persona residente nello Stato membro dell'Unione europea in questione nei confronti della quale il titolare dimostri di avere obblighi in virtù di una decisione giudiziaria o di una decisione dell'autorità amministrativa competente.

I trasferimenti di cui alla lettera b) non possono essere superiori al 5% dello stipendio base del titolare.

3. I trasferimenti di cui al paragrafo 2 sono effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'Allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.
4. Indipendentemente dai paragrafi 1, 2 e 3, il titolare può chiedere un trasferimento regolare verso un altro Stato membro dell'Unione europea in moneta locale, al tasso di cambio mensile e senza applicazione di alcun coefficiente. Tale trasferimento non può superare il 25% dello stipendio base del titolare.

ALLEGATO VIII

MODALITÀ DEL REGIME DELLE PENSIONI

(PENSIONI D'INVALIDITÀ, DI REVERSIBILITÀ E PROVVISORIE)

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Qualora la visita medica che precede l'entrata in servizio di un titolare riveli che quest'ultimo è affetto da una malattia o da una infermità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze della suddetta malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Istituto.

Il titolare può ricorrere contro tale decisione dinanzi alla Commissione d'invalidità.

CAPITOLI 2 E 3

Articoli da 2 a 18

(p.m. sp.)

CAPITOLO 4

Pensione di reversibilità

Articolo 19

Il coniuge superstite di un titolare beneficiario di una pensione d'invalidità, purché la coppia fosse sposata alla data dell'ammissione del titolare al beneficio dell'indennità, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22 del presente Allegato, a una pensione di reversibilità pari al 60% dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione d'invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Articolo 20

La condizione di anteriorità prevista dal precedente articolo 19 non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione dal servizio del titolare, è durato almeno cinque anni.

Articolo 21

1. La pensione per gli orfani, prevista all'articolo 43, primo, secondo e terzo comma, del Regime del personale insegnante, è per il primo orfano pari agli otto decimi della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto il coniuge superstite del titolare o ex titolare beneficiario di una pensione d'invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste al successivo articolo 25.

La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

2. La pensione così stabilita è aumentata per ciascun figlio a carico, a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'Allegato VII.

3. L'ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuto è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.

Articolo 22

In caso di coesistenza di un coniuge superstite e di orfani nati da un precedente matrimonio o di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante a un coniuge superstite che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi e riconosciuti a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII del Regime del personale insegnante sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con il titolare o ex titolare beneficiario di una pensione d'invalidità.

Nel caso previsto dal secondo comma, gli ascendenti riconosciuti a carico alle condizioni fissate dall'articolo 2 dell'Allegato VII del Regime del personale insegnante sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei discendenti.

Articolo 24

Il diritto alla pensione di reversibilità sorge il primo giorno del mese successivo al decesso del titolare o ex titolare beneficiario di una pensione d'invalidità. Tuttavia, quando il decesso del titolare o del beneficiario di una pensione dà luogo al pagamento previsto all'articolo 33 del Regime del personale insegnante, tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso.

Il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese civile durante il quale è avvenuto il decesso del beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessa di soddisfare le condizioni previste per beneficiare di tale pensione. Analogamente, il diritto a una pensione di orfano si estingue se il beneficiario cessa di essere considerato come figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII.

Articolo 25

Qualora la differenza di età tra il titolare o ex titolare beneficiario di una pensione d'invalidità deceduto e il coniuge superstite, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di reversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata come segue:

- 1% per gli anni compresi tra il 10° e il 20°;
- 2% per gli anni dal 20° fino al 25° escluso;
- 3% per gli anni dal 25° fino al 30° escluso;
- 4% per gli anni dal 30° fino al 35° escluso;
- 5% per gli anni dal 35° in poi.

Articolo 26

Il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di reversibilità. Egli beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di reversibilità, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 43, secondo comma, del Regime del personale insegnante.

Articolo 27

Il coniuge divorziato di un titolare o di un ex titolare beneficiario di una pensione d'invalidità ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso dell'ex coniuge, a una pensione alimentare a carico dell'ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex coniuge, che viene attualizzata secondo le modalità previste dall'articolo 82 dello Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto.

Il congiunto divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso dell'ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell'articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso dell'ex coniuge.

Articolo 28

In caso di coesistenza di più coniugi divorziati aventi diritto a una pensione di reversibilità o di uno o più coniugi divorziati e di un coniuge superstite aventi diritto a una pensione di reversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, secondo e terzo comma.

In caso di rinuncia o di decesso di uno dei beneficiari, la sua quota va ad accrescere le altre quote, salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste dall'articolo 43, secondo comma, del Regime del personale insegnante.

Le riduzioni per differenza di età previste dall'articolo 25 sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo.

Articolo 29

Qualora il coniuge divorziato abbia perso il diritto alla pensione a norma delle disposizioni dell'articolo 42, l'intera pensione viene attribuita al coniuge superstite, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 43, secondo comma, del Regime del personale insegnante.

CAPITOLO 5

Pensioni provvisorie

Articolo 30

Il coniuge o le persone considerate a carico di un titolare possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma del presente Allegato quando il titolare sia scomparso da oltre un anno.

Articolo 31

Il coniuge o le persone considerate a carico di un ex titolare beneficiario di una pensione d'invalidità possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma del presente Allegato quando l'ex titolare sia scomparso da oltre un anno.

Articolo 32

Le disposizioni dell'articolo 31 sono applicabili alle persone considerate a carico di una persona beneficiaria di una pensione di reversibilità, o in possesso di tali diritti, che sia scomparsa da oltre un anno.

Articolo 33

Le pensioni provvisorie previste dagli articoli 30, 31, e 32 vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso del titolare o dell'ex titolare sia ufficialmente accertato o quando l'assenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

CAPITOLO 6

Maggiorazione di pensione per figli a carico

Articolo 34

Le disposizioni dell'articolo 81, secondo comma, dello Statuto applicabile agli agenti permanenti si applicano *mutatis mutandis* ai beneficiari di una pensione provvisoria.

Le disposizioni dell'articolo 43 del Regime del personale insegnante e, *mutatis mutandis*, quelle dell'articolo 81 dello Statuto applicabile agli agenti permanenti si applicano anche ai figli nati meno di 300 giorni dopo il decesso del titolare o ex titolare beneficiario di una pensione d'invalidità.

Articolo 35

La concessione di una pensione di reversibilità, d'invalidità o provvisoria non dà diritto all'indennità di dislocazione.

CAPITOLO 7

SEZIONE 1

Finanziamento del regime delle pensioni

Articolo 36

La riscossione dello stipendio è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto dagli articoli da 38 a 46 bis del Regime del personale insegnante.

Articolo 37

(p.m. sp.)

Articolo 38

I contributi regolarmente dedotti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.

Articolo 39

SEZIONE 2

Liquidazione delle pensioni

Articolo 40

Il conteggio particolareggiato della liquidazione dei diritti a pensione d'invalidità, di reversibilità oppure provvisoria è notificato al titolare o ai suoi aventi diritto contemporaneamente alla decisione di concessione di tale pensione.

La pensione d'invalidità non può essere cumulata con uno stipendio a carico del bilancio generale dell'Istituto.

Articolo 41

Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.

Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni del Regime del personale insegnante o del presente Allegato.

Articolo 42

Gli aventi diritto di un titolare o ex titolare beneficiario di una pensione d'invalidità deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione entro l'anno successivo alla data di decesso del titolare o ex titolare, perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertata.

Articolo 43

L'ex titolare o i suoi aventi diritto, chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all'Istituto ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni.

Articolo 44

(p.m. sp.)

SEZIONE 3

Pagamento delle prestazioni

Articolo 45

Le prestazioni previste dal presente regime delle pensioni sono pagate mensilmente, alla fine del periodo per il quale la prestazione è dovuta.

Per i pensionati residenti all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea, le prestazioni sono pagate in euro e in una banca del paese di residenza.

Le pensioni versate agli altri pensionati sono pagate in euro e in una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, esse possono essere pagate in euro in una banca in Italia o nella moneta locale nel paese di residenza del titolare, mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più recenti utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 46

Qualsiasi somma dovuta all'Istituto da parte di un titolare o ex titolare beneficiario di una pensione d'invalidità, alla data alla quale l'interessato ha diritto a una delle prestazioni previste dal presente regime delle pensioni, viene dedotta dall'ammontare di tali prestazioni o di quelle spettanti ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato su vari mesi.

ALLEGATO XIII

MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AL PERSONALE INSEGNANTE

Articolo unico

Le misure transitorie sono adottate dal Presidente dell'Istituto *mutatis mutandis* sul modello delle disposizioni pertinenti di cui all' Allegato XIII dello Statuto degli agenti permanenti, laddove opportuno.

DISPOSIZIONI COMUNI

APPLICABILI AL PERSONALE INSEGNANTE E AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

TITOLO I MEZZI DI RICORSO

Articolo 1

1. Qualsiasi persona cui si applica il Regime del personale insegnante, lo Statuto del personale amministrativo⁴⁹ e le presenti Disposizioni comuni può presentare al Presidente dell'Istituto una domanda che lo inviti a prendere a suo riguardo una decisione. Il Presidente dell'Istituto notifica all'interessato la propria decisione, che deve essere motivata, nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi del paragrafo 2.

2. Qualsiasi persona di cui al paragrafo 1 può presentare al Presidente dell'Istituto un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che egli abbia preso una decisione, sia che non abbia preso una misura imposta dal Regime del personale insegnante, dallo Statuto del personale amministrativo o dalle Disposizioni comuni. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

- dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;

- dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di una misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura tale da arrecare pregiudizio a una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;

- a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Il Presidente dell'Istituto notifica all'interessato la propria decisione, che deve essere motivata, nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 2⁵⁰

1. La Corte di Giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l'Istituto e qualsiasi persona a cui si applicano le presenti Disposizioni comuni, le Condizioni di impiego del personale docente o le Norme di servizio del personale amministrativo.

2. Il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea è ammesso solo nel caso in cui:

- al Presidente sia stato precedentemente presentato un reclamo ai sensi dell'articolo 1 entro il termine ivi previsto, e,

- il reclamo sia stato respinto con decisione esplicita o implicita.

⁴⁹ *Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto e Regime applicabile agli altri agenti.*

⁵⁰ *Decisione n.2/2022 del Consiglio superiore del 2 dicembre 2022.*

3. I ricorsi di cui al paragrafo 2 devono essere presentati entro tre mesi. Il termine decorre:
- dalla data di notifica della decisione presa in risposta al reclamo,
- dalla data di scadenza del termine di risposta se il ricorso è contro una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato ai sensi dell'articolo 1; tuttavia, se un reclamo è respinto da una decisione esplicita dopo essere stato respinto da una decisione implicita ma prima che il termine per la presentazione del ricorso sia scaduto, il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere nuovamente.

4. In deroga al paragrafo 2, la persona interessata può, dopo aver presentato un reclamo al Presidente ai sensi dell'articolo 1, presentare immediatamente un ricorso alla Corte di Giustizia, a condizione che tale ricorso sia accompagnato da una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o di adozione di misure provvisorie. Il procedimento del ricorso principale dinanzi alla Corte di Giustizia sarà quindi sospeso fino alla decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo.

5. I ricorsi di cui al presente articolo sono esaminati e discussi secondo le modalità previste dal Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

TITOLO II

CONDIZIONI E PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA A FAVORE DELL'ISTITUTO

Articolo 3

L'imposta sugli stipendi ed emolumenti versati al Presidente, al Segretario generale, al personale insegnante e al personale amministrativo dell'Istituto, istituita dall'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, è stabilita alle condizioni e riscossa secondo la procedura previste dalle presenti Disposizioni comuni.

Articolo 4

Sono soggetti all'imposta:

- a) il Presidente dell'Istituto e il Segretario generale;
- b) i titolari di un contratto a tempo pieno e a tempo parziale con l'Istituto ai quali si applichi il Regime del personale insegnante;
- c) gli agenti dell'Istituto ai quali si applichi lo Statuto del personale amministrativo.

Articolo 5

1. L'imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi ed emolumenti versati dall'Istituto a ogni persona soggetta all'imposta.

2. Tuttavia, dalla base imponibile si escludono le somme e le indennità, forfetarie o meno, che rappresentano il compenso di oneri sostenuti in relazione alle funzioni esercitate.

3. Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale enumerati in appresso sono dedotti dalla base imponibile:

- (a) gli assegni familiari:

- assegno di famiglia;
- assegno per figli a carico;
- indennità scolastica;
- assegno di nascita;
- (b) i soccorsi di carattere sociale;
- (c) le indennità versate in caso di malattia professionale o di infortunio;
- d) la frazione dei versamenti di qualsiasi natura che rappresenta gli assegni familiari.

L'importo della deduzione effettuata è calcolato tenendo eventualmente conto dell'articolo 7.

4. Fatto salvo l'articolo 7, si opera una detrazione del 10% per spese professionali e personali sull'importo ottenuto dopo l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all'imposta e per ciascuna persona assimilata a figlio a carico a norma dell'articolo 2 dell'Allegato VII allo Statuto (rispettivamente del Regime del personale insegnante), si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figli a carico.

Le trattenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta, effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, sono dedotte dalla base imponibile.

Articolo 6⁵¹

L'imposta è calcolata sull'ammontare imponibile ottenuto in applicazione dell'articolo 5, soltanto se pari o superiore a 19,91 EUR, e applicando le aliquote seguenti:

- 8,00% per frazione compresa tra 19,91 e 351,47 EUR;
- 10,00% per frazione compresa tra 351,47 e 484,09 EUR;
- 12,50% per frazione compresa tra 484,10 e 554,79 EUR;
- 15,00% per frazione compresa tra 554,80 e 629,97 EUR;
- 17,50% per frazione compresa tra 629,98 e 700,67 EUR;
- 20,00% per frazione compresa tra 700,68 e 769,21 EUR;
- 22,50% per frazione compresa tra 769,22 e 839,94 EUR;
- 25,00% per frazione compresa tra 839,95 e 908,48 EUR;
- 27,50% per frazione compresa tra 908,49 e 979,18 EUR;
- 30,00% per frazione compresa tra 979,19 e 1047,72 EUR;

⁵¹ Nota: agli importi di cui al presente articolo si applica un coefficiente correttore che riassume l'effetto degli adeguamenti dello stipendio base intervenuti dopo la fissazione delle fasce impositive. Al 1° gennaio 2015, il coefficiente correttore è 5,5609.

- 32,50% per frazione compresa tra 1047,73 e 1118,45 EUR;
- 35,00% per frazione compresa tra 1118,46 e 1186,99 EUR;
- 40,00% per frazione compresa tra 1187,00 e 1257,69 EUR;
- 45,00% per frazione superiore a 1257,70 EUR.

Articolo 7

Quando agli stipendi ed emolumenti si applica un coefficiente correttore:

- l'ammontare di ciascun elemento preso in considerazione per il calcolo dell'imposta, eccettuate le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, si ottiene, ai fini dell'applicazione del presente titolo, applicando il coefficiente correttore all'importo dell'elemento così come risulta prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;
- l'ammontare delle detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, si ottiene applicando tale coefficiente correttore all'importo delle detrazioni così come risultano prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;
- agli importi delle frazioni di reddito di cui all'articolo 6 si applica tale coefficiente correttore.

Articolo 8

In deroga agli articoli 5 e 6:

(a) alle somme versate:

- a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario;
- per lavori gravosi;
- per servizi eccezionali,

si applica l'aliquota d'imposta che nel mese precedente a quello del pagamento era applicata alla frazione più elevata dell'ammontare imponibile della retribuzione del titolare o agente;

(b) ai versamenti operati per cessazione dal servizio si applica, dopo le detrazioni previste all'articolo 5, paragrafo 4, un'aliquota pari ai due terzi del rapporto esistente, all'atto del versamento dell'ultimo stipendio, tra:

- l'ammontare dell'imposta dovuta e
- la base imponibile definita nell'articolo 5.

2. L'applicazione del presente titolo non può avere per effetto la riduzione di stipendi ed emolumenti di qualsiasi natura versati dall'Istituto a un importo inferiore al minimo vitale definito dall'articolo 6 dell'Allegato VII allo Statuto.

Articolo 9

1. Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce a un periodo inferiore a un mese, l'aliquota dell'imposta è quella applicabile al versamento mensile corrispondente.
2. Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce a un periodo superiore a un mese, l'imposta si calcola come se tale versamento fosse stato ripartito regolarmente sui mesi ai quali si riferisce.
3. La retribuzione giornaliera di un titolare vincolato da contratto a tempo parziale all'Istituto è soggetta a imposta in ragione di un trentesimo dell'imposta calcolata secondo l'articolo 6 in base alla retribuzione mensile che ha costituito la base di calcolo per detta retribuzione giornaliera, conformemente all'articolo 54 del Regime del personale insegnante.
4. I versamenti di regolarizzazione che non si riferiscono al mese durante il quale vengono effettuati sono soggetti all'imposta che avrebbe dovuto colpirla se fossero stati effettuati alla data normale.

Articolo 10

L'imposta è riscossa mediante trattenuta alla fonte. Il suo importo è arrotondato al centesimo inferiore.

Articolo 11

Il gettito dell'imposta è iscritto come entrata nel bilancio dell'Istituto.

Articolo 12

Il Consiglio superiore adotta qualsiasi disposizione utile all'applicazione del presente titolo.

Articolo 13

Le disposizioni del presente titolo sono ugualmente applicabili:

- ai verificatori di cui all'articolo 23 della Convenzione;
- ai membri dell'organo arbitrale di cui all'articolo 29 della Convenzione.

TITOLO III⁵²

RIMBORSI SPECIALI PER SPESE SCOLASTICHE ECCEZIONALI

Articolo 14⁵³

In casi debitamente giustificati i membri del personale aventi diritto all'indennità di dislocazione possono ricevere un rimborso straordinario per spese scolastiche pari fino al doppio della somma prevista all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma dell'allegato VII delle Norme relative al personale e del Regime del personale insegnante.

Tale rimborso straordinario è subordinato alla condizione che i figli del membro del personale in questione frequentino una scuola non italiana a Firenze o un istituto di istruzione primaria, secondaria o superiore lontano dalla casa di famiglia. Il rimborso viene calcolato separatamente per ogni figlio.

Il rimborso straordinario è concesso mediante decisione specifica adottata dall'autorità che ha il potere di nomina. Le modalità supplementari sono stabilite da disposizioni generali di esecuzione che devono essere adottate dall'autorità che ha il potere di nomina.

⁵² Decisione n.2/2019 del Consiglio superiore del 7 giugno 2019.

⁵³ Idem.

